

ESEMPLARE N.° 6

OSSERVAZIONI

DEL

REALE SENATO DI PIEMONTE

SUL

PROGETTO DEL CODICE DI COMMERCIO

OSSERVAZIONI

DEL

REALE SENATO DI PIEMONTE

SUL

PROGETTO DEL CODICE DI COMMERCIO

LIBRO I.

Innanzi di esporre le sue osservazioni sui singoli articoli del Codice di Commercio, il Senato crede dover dichiarare, che esso non potè assumersi l'incarico di esaurire tutto ciò che vi avrebbe forse luogo di notare e di proporre nell'intento di riordinare, e di riformare il complesso delle disposizioni che governano il Commercio. In questa parte di Leggi, molte cose sono così strettamente attenenti alle condizioni ed agli usi commerciali, che difficilmente potrebbero essere avvertite da Magistrati che pel massimo numero furono abitualmente occupati nell'applicazione di un'altra giurisprudenza, e dalle loro quotidiane incumbenze impediti di dare a questo studio il tempo e la cura che si richiederebbe ad acquistarne quella profonda cognizione necessaria a formarsi un adeguato generale concetto delle riforme desiderabili od opportune in punto di legislazione commerciale. Perciò il Senato si atterrà quasi unicamente alla discussione di quei punti, la cui decisione dipende, più che da mera pratica di usi commerciali,

dai più sicuri, e costanti principii che danno norma alla Legislazione, e governano i dritti, e le obbligazioni nella società civile.

TITOLO PRIMO

ART. 3. Si proporrebbe l'aggiunta seguente: « La disposizione di » questo articolo non ha luogo in quanto alla donna minore » maritata ». Si applicherebbe così alle obbligazioni commerciali la regola del diritto civile che rispetto alla donna minore maritata, l'assistenza del marito tiene luogo di quella del padre o del tutore. A questa regola non potrebbe derogarsi o farsi eccezione senza mettere a contrasto la podestà del padre e quella del marito, la famiglia da cui usciva con quella in cui entrò la moglie, cioè senza portare la perturbazione ed il disordine nel reggimento domestico.

ART. 6. Il Senato è stato unanime nel credere che fosse necessaria un'aggiunta concernente al caso in cui il marito perchè interdetto, assente, condannato o per qualsiasi altra causa fosse impedito dal prestare il suo consenso alla moglie; è parso che il primo alinea dell'articolo avendo generalmente stabilito qual condizione alla donna maritata, per potere esercitare il commercio, un consenso espresso o tacito del marito, conveniva dichiarare se nei casi in cui non le è possibile ottenere questo consenso, le sia vietato di fare il commercio, ovvero se debba modificarsi secondo le speciali circostanze del caso l'applicazione di quel principio generale.

Ma se il Senato fu unanime nel desiderare un'aggiunta, fu diviso in tre opinioni circa la disposizione opportuna da proporsi in questo caso. Alcuni credevano che al consenso del marito dovesse supplirsi coll'autorizzazione giudiziale. Si fondavano sul principio generale di dritto civile che la donna maritata non può obbligarsi senza autorizzazione; che se questa autorizzazione debbe essere prestata nei casi ordinari dal marito, essa debba essere supplita dal Tribunale allorchando quegli sia inabile a consentire: aggingevano che a termini

dell'art. 7 del Progetto, la donna maritata in comunione di beni obbligando eziandio il marito per gli utili della comunione, non può introdursi una disposizione, il cui effetto sarebbe d'imporre al marito una obbligazione, senza che esso ne sia consapevole, nè che alcuno difenda i suoi interessi.

Gli altri membri del Senato erano d'avviso che l'autorizzazione maritale a cui si riferiscono le disposizioni del Codice civile, ed il consenso del marito di cui è discorso nel Codice commerciale, non procedono dagli stessi principii; che questo consenso per commerciare, come immediatamente attenente all'interno reggimento della famiglia, non può procedere che dal marito, il che è tanto vero che il Tribunale non potrebbe supplirvi, quando il rifiuto di questo si riconoscesse fondato su motivi non abbastanza ragionevoli, onde pare che non debba potervi supplire quando il marito sia incapace di consenso.

Ma da questa opinione che l'autorizzazione giudiciale non debba mai interporre per concedere alla donna maritata l'esercizio del commercio si facevano poscia procedere due opposte conseguenze.

Taluni credevano che alla donna maritata il cui marito non fosse in grado di prestarle il suo consenso non dovesse mai permettersi l'esercizio del commercio: Dicevano che coll'assumere la qualità di mercantessa pubblica la donna maritata varia il suo stato, e le sue capacità civili; che la sua condizione nella famiglia è fissata dall'atto di matrimonio; che essa non può variarsela senza il consenso, e ad insaputa del marito il quale è capo della famiglia: Altri all'incontro credevano che la donna maritata non potendo in questa particolare circostanza ottenere il consenso maritale, nè farsi supplire, debba entrare nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti civili; che nei principii generali del diritto non si trova alcuna incapacità per cui la donna sia impedita dall'esercitare gli atti, dall'assumere le obbligazioni civili; che l'autorizzazione maritale non è che una speciale condizione imposta alla donna maritata, condizione la quale nè può esserle prescritta quando riesca impossibile ad adempirsi, nè avere per effetto di renderle impossibile l'esercizio di una facoltà naturalmente libera a tutti.

Lasciata la decisione di questo dubbio alla saviezza del Governo per non essersi potuto formare una opinione di maggioranza, tutti i membri del Senato però si accordarono nel proporre che a questo art. 6 si aggiungesse una disposizione espressa in questi termini :

- » Il marito potrà in ogni tempo revocare il suo consenso. Questa
- » revoca sarà pubblicata ed affissa al Tribunale di commercio ;
- » seguendo essa dopo che la donna maritata abbia già intrapreso
- » l'esercizio del commercio, non porterà pregiudicio ai diritti
- » acquistati dai terzi nè anche per le operazioni ancora in corso
- » di negoziazione. »

ART. 9. Si propone di aggiungere « salvo quanto alla donna minore »
» maritata, il disposto dall'art. 4. »

ART. 10. Dopo le parole - *una delle quali sia commerciante* - si propone di aggiungere - *o siasi qualificata per tale* - stante che in questi casi esiste lo stesso interesse pubblico di conoscere i carichi che gravano il patrimonio.

Si propone di togliere il secondo alinea. L'estratto di un contratto non può essere tale senza esprimere ciò che vi ha di sostanziale nella convenzione, per altra parte prescrivendo che l'estratto esprima se vi fu costituzione dotale, e se fu stipulata comunione di beni, si verrebbe ad escludere la necessità di far conoscere le altre condizioni sostanziali del contratto, alcuna delle quali, v. g., la somma a cui ascende la dote, importa che sia generalmente conosciuta.

ART. 11. Si è creduto che la comminazione della pena pecuniaria invariabilmente ridotta a lire 25 potesse divenire molte volte illusoria, e che così potesse essere più opportuno lasciare ai Giudici la latitudine da 25 a 100. In Francia una siffatta riduzione non fu prescritta da alcuna Legge, nè appare che per questo caso speciale l'esperienza dimostrasse eccessiva la multa di 100 lire. La Legge del 16 di giugno 1824 avendo prescritto in tutte le multe, che s'infliggono in materia di registrazione di bollo, e di notariato una riduzione da 100 a 20 lire,

la Corte di cassazione nella sua decisione delli 27 agosto 1828 ha creduto che tale riduzione fosse anche applicabile alla pena stabilita dall'art. 68 del Codice di Commercio. Trattandosi qui di una Legge nuova pare opportuno stabilire una multa che possa adattarsi ed ai casi in cui non fu recato danno di sorta alle parti, ed a quelli in cui un danno abbia avuto luogo, e sia stato di qualche gravità. In questo modo si adempirà ad una condizione essenziale di ogni Legge penale, quella cioè di stabilire la pena, tale che la sua diversa gravità corrisponda ai diversi gradi del delitto, o della contravvenzione. In fine di questo articolo parrebbe anche più opportuno il dire *se venga provato, che l'omissione sia dolosa*: in vece di dire *che l'omissione sia conseguenza di collusione*. In fatti il dolo può esservi, ed essere ugualmente grave per parte del Notajo, quand'anche non vi sia collusione.

ART. 14. Nel terzo alinea dopo le parole - *i creditori di commercio saranno ammessi ad opporsi* - parrebbe opportuno che si aggiungesse - *avanti il Tribunale competente*, per far conoscere che l'istanza debbe proseguirsi avanti la giurisdizione ordinaria.

ART. 15. Si è creduto che quest'articolo potesse omettersi senza inconvenienti. Non essendosi prescritto che tutte le ipoteche legali debbano pubblicarsi alla Segreteria del Tribunale di Commercio, non è sembrato che questa speciale condizione dovesse imporsi alle ipoteche legali degli ascendenti, i quali si saranno obbligati in conformità degli articoli 1565, e 2170 del Codice civile.

TITOLO SECONDO

ART. 2. Si propone l'espressione di *fare ciascun anno un inventario privato*, in vece di *fare per iscrittura privata un inventario*. E ciò per scansare la locuzione *scrittura privata*, la quale ha già una significazione speciale stabilita dalle Leggi civili. In fine dell'articolo si proporrebbe di dire - *libro* - in vece di

- *registro* - affinché la locuzione corrisponda più esattamente coll'articolo precedente, e col successivo.

ART. 3.

Si è creduto, che rispetto al modo di tenere i libri di commercio, potesse per avventura essere più opportuno introdurre nel nuovo Codice le disposizioni del § 1, C. 4, Tit. 16, Lib. 2 delle Regie Costituzioni, anziché quelle del Codice del Commercio francese: le prime ugualmente atte a prevenire le frodi si vantaggiano sopra queste pel pregio della semplicità. L'obbligo di adempire a queste formalità, sarebbe per avventura eccessivamente gravoso ai minuti mercanti, i quali negli antichi domini di S. M. formano il maggior numero dei commercianti, e quelli del ducato di Genova finora avvezzi alle forme prescritte dal Codice francese, di leggieri si adatteranno alle disposizioni assai più semplici introdotte dalla nostra antica legislazione.

Qualunque siasi poi per essere in questa parte la disposizione della Legge, si crederebbe utilissimo per tutte le ragioni addotte nei motivi dell'articolo, che i libri di commercio fossero od esenti dal bollo, o sottoposti ad un bollo speciale pel quale fosse stabilito un tenue diritto fisso. La quotidiana pratica dimostra che per non incorrere nella Legge del bollo si rifugge dal presentare in giudizio i libri di commercio: il che incaglia, e prolunga il corso della giustizia.

ART. 7.

A quest'articolo, come anche all'art. 3, si è creduto che potrebbe essere per avventura opportuno l'aggiungere la menzione di una pena la quale si crede non dovrebbe eccedere le lire 100.

Nel Progetto la sanzione di questi articoli si troverebbe negli articoli 5, ed 11 del presente titolo, come pur nel 6.^a alinea dell'art. 3 del titolo delli fallimenti; non di meno essendo di un interesse universale ed assoluto che i libri dei commercianti siano tenuti regolarmente, sarebbe utile che la Legge fosse confermata con una sanzione la quale si applicasse non pure in caso di litigio o di fallimento, ma tutte le volte che un commerciante non si è uniformato alle disposizioni della Legge; allorquando si attenesse questo partito,

parebbe opportuno lo stabilire che le penali verranno inflitte in occasione delle vidimazioni di cui nel 2.° alinea dell'art. 3.

ART. 8. Pare che la Legge nel prescrivere che la comunicazione dei libri, ed inventarii abbia luogo, mediante il deposito di essi alla Segreteria del Tribunale, non dovrebbe impedire che una tale comunicazione seguisse in quelle altre forme che potessero meglio convenire alle parti.

Vi sono dei casi in cui ad un commerciante può parere eccessivamente gravoso l'obbligo di depositare i suoi libri alla Segreteria del Tribunale: si crederrebbe adunque conveniente di lasciare quest'articolo quale si trova nel Codice francese, aggiungendo in alinea:

« La comunicazione avrà luogo nel modo concordato tra le parti;
 » in difetto i libri saranno depositi alla Segreteria del Tribu-
 » nale. »

TITOLO TERZO

ART. 3. In vece di *due o tre persone*, si propone *due, o più*, in conformità anche del Codice francese.

ART. 12, e 13. Pare che questi due articoli possano riunirsi in un solo.

ART. 20. Si propone di aggiungere a quest'articolo « Le società anonime non saranno considerate come legalmente istituite » finchè non dimostrino di avere adempito alle condizioni » prescritte nell'atto di approvazione. »

Le società anonime possono dare occasione a molte frodi, con procacciarsi i fondi degli azionisti, annunciando al Pubblico imprese il cui esito per lo scopo che si propongono, e per difetto di fondi è affatto o pressochè impossibile.

Nelle contrade dove è più attivo lo spirito d'industria e di associazione, gli esempj di queste frodi sono pur troppo frequenti oggidì.

Il governo di S. M. colle cautele che suole prescrivere nelle diverse Patenti che autorizzano tali società dimostra di vigilare a che tra noi non s'introducano siffatti sconcerti. Le cautele che diverrà opportuno prescrivere in modo di disposizione generale troveranno luogo nei Regolamenti di pubblica amministrazione meglio che nel Codice di Commercio.

Il Senato ha creduto che in questi Regolamenti sarebbe opportuno prescrivere generalmente che debba prestarsi una cautela reale equivalente al terzo del valore dell'opera che la società anonima vuole intraprendere. Tuttavia a fare che queste cautele o siano prescritte per un caso speciale, od introdotte per legge generale, non divengano illusorio, parve opportuno proporre una disposizione per cui nè i singoli soci, nè la società possano esercitare alcun dritto, quando non siano pronti a dimostrare di avere adempito alle condizioni loro imposte. Si proporrebbe eziandio di aggiungere - *in caso di frode il mandatario della società anonima è tenuto personalmente per le obbligazioni contratte in nome di essa.* - Siffatta disposizione è coerente ai principii del diritto comune; essa servirà a guarentire gli interessi di coloro che contratteranno colla società per questi casi in cui essi non avrebbero ricorso contro i socii.

ART. 23.

Questo articolo non dichiara in termini espressi se la sua disposizione abbia luogo solamente rispetto ai socii, ovvero se si estenda ai terzi che contrassero colla società. A termini della giurisprudenza francese, e secondo l'opinione dei giuriconsulti che la illustrarono, i terzi sono ammessi a provare per mezzo di testimonii l'esistenza della società. Questa opinione si fonda sul principio che i terzi non debbano soffrire danno della negligenza, o della frode dei socii. A questo principio si contrappone che, la natura dei fatti dai quali s'induce l'esistenza di una società commerciale non potendo essere rigorosamente determinata, si commetterebbe troppo all'opinione dei testimonii, ed all'arbitrio dei Giudici; che se i terzi i quali credettero contrattare colla guarentigia di una ragione sociale non debbono soffrire danno della negligenza dei socii i quali tralasciarono di ridurre la società in iscritto, non è

nè anche giusto che per la mala fede o l'ignoranza dei testimoni, altri possa essere sottoposto agli obblighi di una società la quale non ebbe mai esistenza; che ciascuno essendo tenuto a conoscere la condizione delle persone verso le quali si obbliga, o che si obbligano verso di sè, egli dovrà imputare a se medesimo se non si assicurò dell'atto di società, allorquando la Legge avrà escluso la prova testimoniale; che lo spirito generale della nostra parimente che delle altre Legislazioni recenti conforme all'opinione dei più riputati scrittori intende a far prevalere la prova scritta sulla prova testimoniale.

Tutti questi motivi indussero il Senato a proporre una variazione per cui non si lasciasse luogo ad interpretare l'articolo del Progetto nello stesso modo che fu interpretato il corrispondente articolo francese. Perciò si è creduto che si potrebbe esprimere in questo modo: *Le società debbono provarsi tanto tra socii, che verso i terzi con atti pubblici ecc.*

ART. 26.

Opposta in vece di apposta.

ART. 33.

A compimento dell'alinea che il Progetto ha aggiunto al Codice francese, si propone di aggiungere « salvo a questo il » regresso verso gli altri socii. » Questa aggiunta così compita servirebbe a vieppiù spiegare la dottrina dei diritti dei terzi verso la società: essa pare necessaria sia nell'interesse di questi, sia nell'interesse dei socii. Nell'interesse dei terzi, perchè in questa società non avendo luogo la solidarietà come nelle società collettive ed in accomandite, e non esistendo un fondo sociale come nelle società anonime, colui che avesse contratto con uno dei socii in nome della società, si troverebbe senza guarentigia allorquando quegli non fosse tenuto che della sua obbligazione personale. Questo principio, che il socio partecipante il quale si obbliga in nome della società assume tutta l'obbligazione, troverebbesi indubitamente, qualunque implicitamente sancito nell'aggiunta che si propone; stabilito questo principio importava nell'interesse del socio stipulante assicurargli il regresso verso i suoi associati; ed in questo senso fu espressa l'emendazione proposta.

SEZIONE SECONDA

Nel Senato si eccitò il dubbio se non convenisse lasciare il compromesso in facoltà delle parti, anzichè prescriverlo come obbligatorio. In conferma di quest'opinione si allegava che i Tribunali essendo istituiti per amministrare la giustizia a tutti indistintamente coloro che ricorrono alla loro tutela, non si dovrebbe chiudere la via a chicchessia per prescrivere che si dipenda da un compromesso: che in punto di società possono molte volte presentarsi controversie, le quali richiedano cognizioni legali, e che così non potrebbero essere convenientemente risolte dagli arbitri.

La maggioranza non aderì a questa opinione; si è creduto che per lo più gli arbitri, meglio che un Tribunale regolarmente ordinato, siano in grado di decidere le controversie occorrenti in punto di società commerciali. Essi non sono trattenuti dalla moltitudine degli affari che occupano i Tribunali, possono chiedere privatamente alle parti molte informazioni atte ad accelerare od a decidere l'esito della causa; che se in alcuni casi si richiedono speciali cognizioni legali, nulla vieta che tra gli arbitri si cleggano Giureconsulti, i quali possano supplire a quest'uopo.

Posto questo principio parve opportuno prescrivere il compromesso per tutti i casi, affinchè l'arbitrio di taluno dei socii non impedisca l'elezione degli arbitri.

Stabilito che il compromesso sia obbligatorio in fatto di società parrebbe opportuno non eccettuare da questa disposizione le società anonime. Se in queste la molteplicità degli associati potrebbe presentare qualche difficoltà per la scelta degli arbitri, l'inconveniente non sarebbe minore, qualora ciascuno dei socii, taluno dei quali può avere un interesse minimo nella società, dovesse sottoporsi alle formalità di un regolare giudizio.

Tale condizione potrebbe senza dubbio inserirsi nell'autorizzazione sovrana; ma le disposizioni che tendono a provvedere ad una opportunità che si presenta in modo uniforme e

costante, trovano sede più acconcia in un Codice generale di Leggi, che non nei singoli rescritti, i quali sono fatti per prescrivere ciò che è richiesto alla speciale natura di ciascuno dei casi sui quali il Sovrano dee provvedere.

Art. 44. Non è sembrato alla maggioranza che l'atto di nomina degli arbitri debba essere sufficiente ad attribuire giurisdizione al Senato nel cui territorio quest'atto di nomina sarà seguito.

Si è creduto che l'appello debba piuttosto portarsi al Senato nel cui territorio sarà pronunciata la sentenza. Abbandonato una volta il principio stabilito dal § 1023 del Codice di Procedura civile francese, secondo cui l'appello dovrebbe portarsi a quel Senato cui avrebbe spettato la cognizione della causa se non avesse avuto luogo l'elezione degli arbitri, si è creduto che la designazione del Senato, nel cui territorio sarà pronunciata la sentenza, presenti maggiori vantaggi, perchè più facilmente si avranno a portata le parti i loro difensori, i documenti, e gli arbitri stessi che potranno nella causa d'appello fornire utili notizie, e riflessi a difesa del loro giudicato; maggiore ancora sarà l'utilità di questa disposizione ove la sentenza appellata sia meramente interlocutoria o non pronunciata che su alcuni dei punti stati maturi a decidersi, talchè, confermata la medesima, debba rimandarsi la causa per le altre contestazioni per anco indecise agli arbitri stessi; ovvero il Senato giudichi non abbiano eglino esaurito interamente il compromesso, e stimi di rimandar loro la causa, per questo, o per altro riflesso.

Art. 45. Nello stabilire che il numero degli arbitri non potrà essere minore di tre, si crederebbe opportuno di fissare altresì un numero che non possa essere oltrepassato. Si potrebbe atterrenere il numero di sette.

Questa disposizione sarebbe soprattutto utile nelle società molto numerose dove la moltitudine degli arbitri a cui fosse commesso il giudizio impedirebbe molte volte, che la sentenza fosse pronunciata con quella gravità che corrisponda al voto della legge, e d'altra parte il numero di sette lascia un margine bastante per aver tanti arbitri quanti ne possano per la

divergenza assoluta degli interessi delle parti essere necessari. Si dovrebbe anche impedire che gli arbitri non giudicassero in numero di quattro, affinchè dalla parità dei voti non proceda l'incertezza del giudizio. Così si propone di dire: - « H » numero degli arbitri sarà di tre, o di cinque, o di sette ».

Si è in fine creduto lo aggiungere, che - *gli arbitri dovranno essere sudditi del Re, e maggiori di età*: - i minori potendo essere negozianti, potrebbero per avventura guardarsi come maggiori in tutto ciò che concerne al commercio.

ART. 46.

Si propone di aggiungere in principio dell'articolo - *Il giudizio degli arbitri non potrà mai essere pronunciato fuori degli Stati di S. M.*

Dopo le parole - *del Tribunale di Commercio*, - si propone di aggiungere - *a cui spetterebbe l'ordinaria cognizione della causa, e non potrà mai essere maggiore di sei mesi*. Importa di prevenire le difficoltà sul Tribunale competente a stabilire il termine, e qui non potrebbe perscriversi la norma proposta nell'Osservazione all'art. 44, perchè a questo punto può qualche volta ignorarsi il luogo dove sarà per proferirsi la sentenza.

ART. 51.

In vece di - *in caso di morte ecc. di uno degli arbitri*, - si propone di aggiungere - « la surrogazione dovrà sempre avere » luogo allorquando il numero degli arbitri rimanga al disotto » di tre ».

Questa proposizione è coerente all'opinione espressa nelle Osservazioni sull'art. 45, secondo la quale il numero degli arbitri non debbe essere mai minore di tre, sia, o non appellabile il loro arbitramento.

ART. 52.

Parrebbe opportuno aggiungere - « Questa disposizione avrà » luogo quando sia compiuto il corso della causa, a termini » dell'art. 56 ».

Nel consueto ordine dei giudicii lo stato della causa non può variare dopo l'assegnazione a sentenza. Questo principio è fondato nell'interesse pubblico che richiede che le cause abbiano termine allorquando ciascuna delle parti ha potuto presentare le sue ragioni.

Gli eredi delle parti litiganti dopo l'assegnazione a sentenza essendo impediti di fare alcun incumbente per cui si varii lo stato della causa, le loro istanze per indugiare il giudizio non potrebbero avere altro motivo che il desiderio di stancare inutilmente gli avversarii.

I motivi che nel consueto ordine dei giudicii fanno che la causa assegnata a sentenza non debba indugiarsi per la morte di alcuno dei socii, esistono, anzi sono più gravi nei giudicii arbitramentali. Tuttavia si propone di evitare la parola - *assegnazione a sentenza* - per non introdurre nel giudizio arbitramentale le solite formalità dei giudicii; e si accennò alla rimessione delle carte e memorie in conformità dell'art. 56.

ART. 58. Converrebbe determinare se gli arbitri debbano conferire verbalmente, ovvero se si possa lasciare loro facoltà di trasmettere i voti in iscritto. Il primo si è creduto più conveniente; e più consentaneo alle regole dei giudizi, affinché non si renda soverchiamente difficile l'adempimento di tutte le forme prescritte dal Codice. Perciò si propone - « La sentenza è pronunciata a maggioranza di voti, ed in seguito a conferenza personale degli arbitri ».

Invece di *ragionata* si propone *preceduta da motivi*, che pare espressione più chiara e più appropriata.

ART. 59. Si proporrebbe la seguente aggiunta - « Salvo sempre il disposto dell'art. 45 relativo ai casi di rinuncia all'appello ».

ART. 62. Si propone - *entro quel termine che dovrà prefiggersi nell'atto di elezione.*

Il Progetto suppone, ma non dichiara espressamente la necessità di prefiggere un termine. La legge parrebbe più compiuta e meglio coordinata, allorquando questa obbligazione fosse espressamente sancita.

ART. 64. Dopo la parola del - *Presidente* - parrebbe opportuno aggiungere, - *o di chi ne fa le veci.*

Invece di - *profferirla* - si proporrebbe - *emetterla*, - affin-

chè non paia che la sentenza debbe essere pronunciata all'udienza del Tribunale.

ART. 67. In seguito a quanto si è proposto all'art. 58, si propone di aggiungere - « Se gli arbitri avranno dato il loro voto in » scritto senza convenire personalmente ».

ART. 68. A questo articolo dopo il primo alinea si propone di aggiungere - « Nell'uno e nell'altro caso decorreranno i termini » ordinarii delle appellazioni ».

ART. 69. Si propone di dire semplicemente - « Gli arbitri decideranno » a termini di dritto ». Può molte volte occorrere che in una causa commerciale gli arbitri abbiano da applicare una regola di dritto civile.

Il Progetto, come sta scritto; lascierebbe per avventura luogo a credere che in questi casi gli arbitri debbano dichiararsi incompetenti, il che sarebbe contrario alla ragione di questa legge.

ART. 70. Si è pienamente concorso nell'opinione degli estensori del Progetto circa la opportunità di far cessare le discrepanze a cui aveva dato luogo l'art. 64 del Codice francese sugli effetti della liberazione relativamente ai socii non stralciarî, ed al socio stralciarîo; come pure nell'adottare il partito proposto. Ma si è creduto che lo scopo della legge si conseguirebbe più compiutamente, incominciando ad esprimere in termini generali le obbligazioni del socio stralciarîo. Perciò invece dell'art. 71 se ne propongono due altri, il primo dei quali riguarderebbe allo stralciarîo, il secondo come l'attuale a tutti gli altri socii.

ART. 71.

« Il socio stralciarîo ditentore di fondi sociali sarà tenuto per la »
« totalità del credito sino alla concorrenza dei medesimi fondi. »

ART. 72.

- » Cessa ogni solidarietà per le azioni sociali contro ai soci non
- » istralciarii, ed alle loro vedove, agli eredi, od aventi causa
- » da loro, e ciascuno non rimane più obbligato verso i credi-
- » tori sociali, che per la quota di partecipazione che aveva nella
- » società trascorsi cinque anni dopo lo scioglimento di quella;
- » se l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di scio-
- » glimento è stato trascritto, ed affisso in conformità degli ar-
- » ticoli 25, 27, 28, 29 e 30, ed altrimenti nei cinque anni
- » dal giorno in cui l'atto di dissoluzione sarà stato come sopra
- » trascritto, ed affisso. »

ART. 72.

In questo articolo che, adottando la proposta variazione, diverrebbe il 73 si proporrebbe - « la prescrizione di cui » nell'articolo precedente, non corre che dal giorno della » scadenza. »

E ciò per accennare che si tratta della prescrizione solo in quanto può far cessare la solidarietà.

TITOLO QUARTO.

ART. 4

Forse questa disposizione si presenterebbe meglio coordinata lasciandola al luogo che le attribui il Codice Francese.

Nelle disposizioni che precedono non si fa che determinare in generale ciò che costituisce le Borse di commercio senza entrare in alcun particolare sulla loro composizione.

Non vi ha dunque nulla che richiami specialmente il pensiero sulla disposizione dell'art. 4, la quale verrà naturalmente coordinata con quelle in cui si determineranno le variazioni che il fatto del fallimento debbe portare nelle capacità del commerciante; e ciò ad esempio di quanto leggesi nel Codice civile sulla capacità dei condannati a pene importanti una variazione nell'esercizio de' dritti civili.

ART. 6. Si è creduto che ai due primi alinea si potesse surrogare una disposizione concepita in questi termini:

« Nessuno sarà riconosciuto per sensale od agente di commercio »
 « se non è provvisto di Regia nomina. »

È sembrato che queste espressioni fossero meglio adattate ad ottenere ciò che si volle coll'articolo, cioè di porre in avvertenza che gli atti di mediazione interposti da coloro che non fossero investiti di Regia nomina non potessero avere alcuna autenticità, e dovessero riguardarsi come effetto di un mandato privato.

Lo stabilire che vi saranno agenti di cambio e sensali in tutte le città in cui esiste una Borsa di commercio, pare più propriamente oggetto di Regolamento amministrativo.

ART. 7. In fine del primo alinea invece di - *stabilire* - si propone - *accertarne* - il corso.

ART. 11. Si proporrebbe di omettere le ultime parole di *mare*, di *fiume*, o di *lago*. Così espresso l'articolo si riferirebbe, come fu intenzione del Progetto a tutti indistintamente i trasporti per acqua, e non escluderebbe i trasporti per terra, rispetto ai quali potrebbero parimente aver luogo le assicurazioni.

ART. 16. Si proporrebbe di aggiungere - « salvo il disposto dell'art. 7 » - perchè in quello si contiene un'eccezione al principio generale qui espresso, secondo il quale a ciascuno è lecito trattare da se stesso i proprii interessi commerciali.

ART. 17. Si propone di trasportare quest'articolo al titolo *Dei fallimenti*.

ART. 18. Pare che si potrebbe omettere di prescrivere che i libri degli agenti di cambio e sensali debbano essere - *senza cancellatura*, - e ripetere invece in fine dell'ulimo la disposizione dell'art. 4 del Titolo dei libri di Commercio - « Essendo necessaria

» qualche cancellazione, deve questa operarsi in modo che
 » le parole cancellate sieno tuttavia intelligibili. »

Ridotta a questi termini la disposizione della legge, sarà più facilmente eseguita, quando invece sarebbe pressochè impossibile sperare che si attenesse esattamente la disposizione del presente articolo.

ART. 30.

Si propone di variare l'articolo in questo modo:

- Quando la convenzione non sia interamente negata, i libri degli
 » agenti di cambio o sensali faranno prova fra le parti delle
 » varie condizioni della convenzione medesima. »

Si varierebbe così l'espressione di - *annotazioni fatte dall'agente di cambio, o sensale* - in quella di - *libri degli agenti di cambio o sensali*.

L'altra variazione di assai maggiore momento avrebbe per oggetto di far riguardare i libri dei sensali non pure come un elemento di prova da valutarsi dal Tribunale, ma come una prova autentica che determina il giudizio.

Nell'attendersi a quest'opinione, si riconobbe che gravi motivi potevano addarsi per l'una e per l'altra parte.

Che si verrebbe così ad attribuire al Sensale una fede eccessiva: che questi può avere un interesse od indiretto, od occulto nei contratti registrati da esso: che si attribuirebbe ai libri dei sensali una fede maggiore che agli atti medesimi dei Notai; mentre in questi si richiede che siano firmati da due testimonii, e molte altre discipline si sono introdotte sulla forma degli atti autentici, e per l'esecuzione di esse si sono prescritte molte verificazioni.

A questi motivi si rispondeva che conferirebbe alla celerità che tanto conviene alle cause commerciali l'ammettere una prova la quale non lasciasse luogo ad altra discussione sulla validità dei contratti; che ad ottenere questo intento condurrebbe certamente la fede attribuita ai libri dei sensali quando non si avesse motivo di sospetto o di timore. Che niun sospetto nè timore si era suscitato contro di essi in tutto il tempo che farono in vigore le Regie Costituzioni; che pareva

sufficiente restrizione quella che si portava alle disposizioni di queste, col prescrivere che i libri de' sensali facessero piena prova soltanto quando la convenzione non sia pienamente negata, laddove finora fu loro attribuita piena fede non pure sulle condizioni, ma eziandio sull'essere medesimo delle convenzioni.

TITOLO QUINTO.

Art. 1. È sembrato che la definizione del commissionario potesse concepirsi in questi termini:

- « Il commissionario è colui, che mediante salario o provvisione fa
- » atti di commercio per conto altrui, ed in suo nome proprio,
- » od in quello di una ragione sociale. »

Art. 10. 11. 12. Parve che di questi tre articoli potessero formarsi altrettanti alinea di un articolo solo, togliendo dai due ultimi la ripetizione delle parole - *Egli è garante.*

TITOLO SESTO.

Si è eredito che all'intitolazione inserita al Titolo VI potesse surrogarsi; *Della prova dei contratti di compra e vendita.*

L'intitolazione del Progetto sembra annunziare una serie di disposizioni relative alle compra e vendita, quando invece ivi non è cenno che delle prove.

Nel penultimo alinea parrebbe più opportuno dire - « In » tutti i casi in cui il Tribunale crede di ammetterle » - affine di esprimere meglio che la legge rimette nella discrezione dei Tribunali il dar luogo alla prova testimoniale ogni qual volta che essi la credono atta a schiarire la verità dei fatti.

TITOLO SETTIMO.

SEZIONE PRIMA.

ART. I.

Si eccitò il dubbio se non convenisse togliere da quest'articolo la disposizione per cui si stabilisce, che - « La lettera » di cambio è tratta da un luogo sopra un altro » - Si osservava che l'essenza del contratto di cambio consiste in una convenzione tra il traente, ed il prenditore, per cui quegli crea in favore di questo un segno rappresentativo di valore, e si obbliga ad assicurarne la realtà: che tal contratto può essere perfetto senzachè debba necessariamente aver luogo una cessione: che tutte le circostanze per le quali può rendersi opportuna anzi necessaria l'emissione della cambiale, possono aver luogo tra coloro che siano domiciliati in uno stesso luogo: che scrittori recenti di altissima fama avevano confutato questa dottrina (1). Che alla loro sentenza avevano aderito i progetti di leggi compilati in Austria, in Prussia, nel Wurtemberg. La maggioranza del Senato però riguardò la cambiale come un contratto speciale che ha luogo soltanto allorquando occorre di trasportare i segni del valore dall'uno all'altro luogo: credette meno opportuno il compilare la legge del commercio in modo che si attribuisse ai privati la facoltà illimitata di mettere in giro quante volte loro talenti un segno di valore nel quale tranne l'accettazione forzata concorrono tutti i caratteri della carta monetata: ha temuto che gravi inconvenienti potessero sorgere da una tanta facilitazione all'emissione delle

(1) Einert, del dritto di cambio nelle condizioni commerciali del secolo XIX citato da Mittermayer, Des progrès, et de l'état actuel de la législation, et de la science du droit en matière de lettres de change. Rev. étrangère de l'ég., novembre 1846.

cambiali in virtù specialmente dell'opinione infra adottata sugli articoli 3 e 4.

Si è altresì dubitato se da questo art. 1.º non potesse togliersi l'alinea in cui si prescrive che la lettera di cambio enunzii - « il valore somministrato in moneta; in merci, in » conto, od in qualunque altra maniera. » Questa disposizione fu dapprima introdotta coll'ordinanza francese del 1673 per impedire le frodi. Ma in realtà una tale disposizione riesce illusoria, stantechè i commercianti rifuggono dal rivelare al pubblico quali siano i loro interessi col prenditore della cambiale, quali le convenzioni che l'hanno preceduta.

« Con questa disposizione, dice un Commentatore francese, » non si è conseguito l'intento a cui si mirava. »

« Invece di dire *valore ricevuto*, si dice, oggidì *valore in » conto*; può dirsi impunemente - *valore in merci*, quand'anche » la merce non sia stata somministrata, e questa letterale » osservanza della legge non impedisce pur una delle frodi » che volevansi tolte. Questa disposizione che non produce » vantaggio di sorta, è all'incontro occasione di gravi incou- » venienti. Alcuni commercianti ricevono moltissime cambiali, » una di esse porta scritto - *valore ricevuto*; il portatore non » ostante la sua buona fede, sarà sottoposto a mille contesta- » zioni; i creditori del traente, e dell'accettante faranno op- » posizioni al pagamento a mani del debitore; ed il portatore » sarà costretto di provare che il valore fu somministrato dal » prenditore, a pena di scadere dalla sua azione (1). » Non- » dimeno su di ciò non si è creduto dover fare un'espressa pro- » posizione; si è temuto che tolta l'enunciativa prescritta in quest'articolo, il contratto di cambio perdesse ciò che costituisce la sua speciale natura, e venisse a confondersi con un semplice mutuo; gli inconvenienti poi notati dal citato Commentatore francese non son gran cosa in pratica, essendo che l'accettazione suppone sempre la provvisione, come vien stabilito dall'art. 10.

(1) Frémery études p. 121.

Art. 3 e 4.

Nell'intraprendere l'esame di questi due articoli, il Senato riconobbe, che si trattava la questione forse la più importante, e la più ardua che presenti fra noi la legislazione commerciale.

Esso aderì in parte ad una opinione diversa da quella che dettò il Progetto; ma nell'aderirvi non dissimulò a se stesso la gravità dei motivi sui quali era fondata l'opposta sentenza. Perciò esso crede debito suo l'esporre distintamente le ragioni per cui s'indusse a proporre che siano tolti dal Progetto gli articoli 3 e 4.

Ciò che distingue il contratto di cambio da tutte le altre obbligazioni, si è, che esso trova esecuzione parata; che questa esecuzione si estende sino alla persona stessa del debitore, senza lasciare luogo ad alcuna delle eccezioni che si opporrebbero all'eseguimento di un'obbligazione civile. Questa speciale condizione delle lettere di cambio fa sì che al paro della moneta medesima ella serva d'istromento alla permutazione ed alla circolazione dei valori. Vi hanno molti esempj d'industrie che felicemente si avviano, purchè abbiano facoltà di mettere in giro i valori non per anco prodotti, ma così sicuri che i più prudenti consentono a rimettere una cambiale per ricuperarne il valente al fine di quella operazione industriale; recapito che intanto presta gli stessi servigi di una somma di danaro.

Queste considerazioni dimostrano come il giro dei capitali sia condizione essenziale alla floridezza dell'industria, e come la tratta delle cambiali sia mezzo necessario ad avviare quel giro di capitali.

Egli è vero, che per tale rispetto, passa un'essenziale divario tra l'agricoltura, e le altre industrie; ed appunto dalla diversa idea che altri si forma di queste differenze, dipende l'opinione sulla opportunità di estendere universalmente la facoltà di trarre cambiali.

Svolgansi per un momento queste differenze. L'agricoltura parimente che ogni altra industria fiorisce per mezzo dei capitali; Ma in un'impresa di agricoltura, l'accumulazione ed il giro dei capitali non succedono nello stesso modo che nella manifattura, o nel trasporto delle merci. Il capitale impiegato

dall'agricoltore si accumula sul suolo, si forma lentamente e gradatamente, le migliori che lo rappresentano aumentano a poco a poco, insieme col valore, anche il profitto del suolo;

Nelle manifatture, e nel commercio succede ben altrimenti; la maggior parte del capitale che serve alla produzione è nel periodo di breve tempo consumato, e riprodotto: La compra delle materie prime, la rinnovazione delle macchine, i salari degli operaj traggono a sè gran parte dei valori impiegati a servizio dell'industria manifattrice; questi valori sono dopo breve tempo riprodotti sotto forma di merci; nell'industria commerciale la parte più riguardevole del capitale si spende nella compra, e si ricupera nello spacio delle merci; indi si riconosce quanto in queste industrie debba essere rapida la circolazione dei capitali, quanto debbano essere necessarj tutti i mezzi che servono ad avviarla. All'opposto, qual è l'agricoltore che intraprenda una miglioria sulle proprie terre, colla speranza di ricuperare in breve giro di tempo non pure il frutto del capitale, ma il capitale medesimo? In tale condizione gli riesce inopportuno ricorrere ad un mezzo per cui gli si faccia disponibile un capitale che egli debbe impiegare bensì, ma non mai consumare.

Su queste considerazioni si fonda il sistema che crede potersi, senza scapito della proprietà, e della potenza industriale delle nazioni, restringere ai manifattori, ed ai commercianti, compresi gli uni e gli altri sotto quest'ultimo vocabolo nel linguaggio legale, la facoltà di trafficare le cambiali.

Nè a tale sistema ci sarebbe alcun che da opporre quando la distinzione tra le diverse industrie fosse così decisa, così assoluta, come sembra a primo aspetto. Ma la cosa non sta in questi termini: Gli economisti che con maggiore accuratezza adopraronò a definire ed a distinguere i diversi fatti concernenti alla produzione, ed alla distribuzione delle ricchezze, riconoscono che i diversi generi d'industrie agricola, manifattrice, e commerciale non possono così assolutamente discernersi e separarsi.

Chi non vede che in molte operazioni di agricoltura, verbi-

grazia nel traffico delle derrate, nell'incetta, e nella vendita dei bestiami, nella fabbricazione e nella vendita di alcuni prodotti, come dei vini, degli olii, nei caseificii, nella produzione dei bozzoli, e nella trattura delle sete, l'agricoltura adempie le stesse parti, si trova nelle stesse condizioni che l'industria manifattrice e commerciale?

Che quando si voglia darle l'attività che sola può farla prosperare, a quella, come a queste si richiede il libero uso degli stromenti di circolazione tra i quali è principale la lettera di cambio? E giacchè si è venuta nominando l'industria delle sete, e la trattura dei bozzoli, conviene avvertire come quest'industria, che è interesse principale del Piemonte vedere favorita e sviluppata, richieda assolutamente che non sia incagliato, nè ritardato il giro dei capitali.

In un periodo di pochi mesi la produzione della seta, e la prima manifattura di quel prodotto si compie. Un gran giro di capitali si effettua in quello spazio di tempo. La disponibilità dei capitali in moneta effettiva si risente periodicamente di quell'influenza.

Prima che il Governo avesse renduta libera sino ad un certo punto l'estrazione della seta greggia, i produttori della materia prima ed i filanti erano posti in dipendenza degli esercenti la torcitura. Ora lo stato delle cose è prospero per i trattori, o filanti, ma conviene pensare non solamente a non incagliare, ma ad accrescere loro i mezzi di procurarsi quei capitali che ad essi abbisognano onde potere spaziare nell'industria loro, e non renderli dipendenti da quegli stessi mercanti stranieri che acquistano la seta greggia di poi trafficata sui mercati di Lione, e di Londra. Si è voluta portare l'attenzione su quei fatti speciali che si presentano a chi osserva le particolari condizioni della nostra industria, e che sembrano richiedere che non sia vietato ai possessori di terre il trarre le cambiali. Avvertasi ancora che nelle presenti condizioni dell'industria di tutto il mondo incivilito si osserva una tendenza ad introdurre nell'industria agricola quei raffinamenti che la raccostano all'industria manifattrice e commerciante. Nè parrebbe opportuno che presso di noi si frapponessero ostacoli a quella universale tendenza dei nostri tempi. Oggi di

è frequente, e pur troppo fondata lagnanza che vadano di giorno in giorno scemando i profitti dell'agricoltura. Non sarebbe un grave danno, se questo fatto svegliasse i possidenti da quell'industria, ed attraesse i più cospicui capitali alle manifatture, ed al commercio?

A prevenire questo danno non è forse opportuno togliere gl'incagli che riducono l'agricoltura alla sola coltura del suolo che gli chiudono ogni via a potersi pareggiare colle altre industrie?

Nel meditare su queste ragioni che principalmente l'industro a proporre una variazione di tanto momento, il Senato non dissimulò a se medesimo l'importanza dell'argomento addotto nei motivi del Codice, cioè, che - « Con questo mezzo, » qualunque contratto usurario, od infetto di frode, viene ad » avere la pronta sua esecuzione, mediante una semplice » rata, il che non può a meno di essere sommamente per- » coloso, e distrugge le molte cautele che la legge civile ha » stabilite nella forma dei contratti in generale per tutelare » i contraenti. »

Questa ragione si è riconosciuta grave, non si è dissimulato che alcuni contratti infetti di dolo e di usura che sarebbero annullati quando loro si opponessero le legittime eccezioni, troveranno un pronto esequimento allorchando avranno rivestito l'aspetto di lettere di cambio; che così il Legislatore adempirebbe meno perfettamente al suo ufficio di tutelare tutti i cittadini contro le frodi, e gli inganni.

Tuttavia non è parso consentaneo ai migliori principii di legislazione civile il vietare all'universale un'operazione atta a far prosperare l'industria, e ad accrescere l'agiatezza dei più per impedire un inganno da cui si lascierebbero sorprendere alcuni incauti. Se tutti i Codici presentano frequenti esempj che ad alcune persone collocate in speciali condizioni si vietino o tutti o parecchi atti, non pare consentaneo a quello spirito di libertà civile che informa le leggi dei popoli moderni il ridurre quasi in tutela l'universalità della nazione, vietandole per timore dei danni che ne avverrebbero a pochi, un atto che riuscirebbe generalmente utile. Nè si vuole omettere che questo inconveniente al quale ora si accenna,

forse riuscirà in progresso di tempo minore che non si teme; che alcuni i quali si lasciano aggirare dalle frodi colla speranza di sfuggire all'esecuzione dei loro impegni, saranno forse più cauti allorché sapranno di contrarre un obbligo contro il quale non vale eccezione di sorta; che in Genova il numero dei carcerati per debiti non suole essere maggiore di dieci, o di dodici. Nè si vuole omettere di avvertire che, essendo tuttavia generale in Genova la facoltà di trarre cambiali, la questione non si trova negli stessi termini che sarebbe se si trattasse d'introdurre una tale mutazione in uno stato dove la legislazione fosse stata finora esclusivamente quale trovasi espressa nel Progetto.

Trattasi invece o di togliere ad una parte degli Stati una facoltà che vi fu liberamente esercitata finora, e che probabilmente non vi sarebbe abrogata senza qualche rammarico, o di estenderla universalmente. Le relazioni commerciali degli stranieri col Ducato di Genova onde partivano cambiali firmate indistintamente da commercianti, e da non commercianti, soffrirebbero per avventura qualche perturbazione, e ne sarebbe scemato il credito del nostro commercio. Nel pesare maturatamente tutte queste ragioni, il Senato non ha creduto dover aderire alle disposizioni dell'art. 3 e 4 del Progetto. Converrebbe poi in ogni caso spiegarsi in chiari termini se l'eccezione sia personale al non negoziante traente p. e., o giovì anche al terzo ove quegli non l'opponga, se possa essere supplita dal Giudice, vale a dire se vizj il recapito, o sia di quelle eccezioni relative non assolute che sono indotte in favore soltanto della persona cui la legge le accorda; se la lettera di cambio possa in essere qual semplice promessa perchè tratta da non negoziante sopra altro non negoziante, passando all'Estero, e per molte gire successive fra negozianti cui sieno ignote le prime firme, assuma poi tra questi il privilegio di lettera di cambio, e quindi risolvere parecchie altre difficoltà analoghe di non lieve momento. Dopo avere esposti i motivi della sua opinione circa la facoltà di tirare lettere di cambio, il Senato crede altresì dovere paragonare la sua proposizione colle disposizioni delle

legislazioni straniere, alcune delle quali nei motivi del Progetto furono addotte in esempio contrario.

Su di che occorrono due osservazioni. La prima che la limitazione della cambiale ai commercianti non trovasi sancita nella legislazione di alcuno fra gli Stati che ci sono limitrofi: cosicchè per questo rispetto noi ci troveremmo in una condizione sfavorevole nel nostro traffico con quegli Stati, traffico che debb'essere ed operoso e frequente.

In secondo luogo supponendo anche che nei Codici la cui autorità fu invocata, il divieto fosse così assoluto come nel Progetto, non sarebbe men vero che lo spirito generale delle legislazioni moderne si è quello di estendere universalmente la facoltà di trarre lettere di cambio; che la forma di reggimento monarchica pura non fu riguardata come ostacolo a sancire siffatta disposizione; e che così non è il caso d'introdurre in questa discussione preoccupazioni estranee ai principii di diritto privato, e di economia civile da cui debbe dipendere la decisione della questione. Finalmente l'opinione che dettò le legislazioni a cui si accennò nei motivi del progetto, non è affatto opposta a quelle cui si attennero la Commissione. Tutte, tranne quella di Spagna, ammettono alcuni casi in cui si riguarda come rivestita di tutta la sua efficacia la cambiale anche firmata da chi non sia commerciante (AA). Nondimeno si è creduto che per prevenire il timore di frodi che dettò il divieto generale proposto dal Progetto, si potessero adottare due temperamenti.

Il primo di vietare l'uso della lettera di cambio a tutte le persone che per la loro posizione di famiglia si possono ripetare più corrive agli impegni arrischiati: perciò si potrebbe staturire la seguente disposizione :

- Le lettere di cambio sottoscritte da una donna non commerciante, da un figlio di famiglia, da un minore anche abilitato,
- da quello cui si è deputato un consulente giudiciario, avranno,
- rispetto a queste persone, i soli effetti delle promesse per
- scrittura privata di cui negli articoli 1834, 1835 del Codice
- civile. »

L'ampiezza della patria potestà mantenuta dalle nostre leggi civili, fa che molto siano le persone che questo articolo escluderebbe dalla facoltà di trarre cambiali: tra queste persone sarebbero appunto coloro rispetto ai quali si riconosce in Francia, e si riconosceva ancora fra noi quando erano in vigore le leggi francesi, più pericolosa la libertà di firmare le cambiali.

Il secondo temperamento che si riguarda come atto a prevenire i pericoli temuti dalla cambiale, si è che questa non dia luogo all'arresto personale dei non negozianti. In ordine a che non occorrerebbe disposizione speciale, bastando lasciar sussistere l'art. 2 del tit. 4, lib. 4. Lo stretto rigore dei principii i quali procedono dalla natura del contratto di cambio richiederebbe bensì che da ogni cambiale derivasse la parata esecuzione non pure contro le sostanze, ma contro la persona del debitore. Nondimeno questa conseguenza non è sembrata così necessaria, ed inevitabile che debba imputarsi una contraddizione alla legge che non concede l'arresto personale contro chiunque faccia la tratta di una cambiale. La vera guarentigia delle obbligazioni consiste nei mezzi per cui se ne assicura l'adempimento. Questi mezzi consistono nell'esecuzione sui beni, e non nell'esecuzione sulla persona del debitore. L'arresto personale del debitore sotto qualunque aspetto si voglia considerare, non può mai tener luogo di un vero e reale pagamento; questa sanzione non può essere utile se non in quanto il debitore, minacciato nella libertà della persona, diviene più guardingo ad assumersi un' obbligazione cui non abbia il mezzo di soddisfare. Ma per questo rispetto il commerciante ed il non commerciante si trovano in condizione assai diversa. Nel firmare una lettera di cambio il commerciante non presenta altra guarentigia che la sua fede personale; per lo più manca d'ogni mezzo di accertare il valore del capitale di cui egli traffica; indi consegue che contro di esso debbano adoperarsi tutti i mezzi anche più severi affinchè il suo credito non divenga illusorio.

All'opposto il credito del non commerciante si riconosce più facilmente dallo stato dei suoi capitali, e delle sue possessioni.

Colui che contrattò con lui, debbe imputare a se medesimo se non portò sufficiente attenzione a riconoscere ciò di che poteva agevolmente venire raggugliato.

In secondo luogo i Commercianti avveduti, e prudenti non accoglieranno le cambiali a cui non vedano apposta una firma che per se stessa possa ispirare una ben fondata fiducia sul pagamento della cambiale.

In questo caso l'arresto personale diviene superfluo; negli altri casi la legge non debbe favorire un credito falso, ed illusorio, che in sostanza non avrebbe altra guarentigia che l'esecuzione sulla persona del debitore. In ordine al commerciante non accade la stessa osservazione: si accettano, e girano sulle piazze le cambiali di tutti coloro che hanno ragioni aperte in commercio: e come si avvertiva dianzi le apparenze sulle quali è fondato il credito dei commercianti possono qualche volta illudere anche i più prudenti.

In terzo luogo per i non commercianti la lettera di cambio potrà essere una finzione dietro la quale si velino i contratti più sospetti. In questi casi, secondo l'opinione che detta la presente osservazione, colui che firmò la cambiale debbe imputare a se medesimo se consentì a rivestire la sua obbligazione di una forma che gli chiude la via ad ogni eccezione. Ma questa severità sarebbe soverchia quando le conseguenze cadessero non pure sulle sue sostanze, ma sulla sua persona.

All'opposto per i commercianti che sono continuamente nel caso di trarre cambiali non può ammettersi quella medesima eccezione. Tutte queste considerazioni indussero il Senato non a riguardare la cambiale come obbligazione esclusivamente propria dei negozianti, ma a modificarne gli effetti, secondo la diversa condizione dei traenti.

ANV. 4

In quest'articolo in vece di semplici promesse si proporrebbe nuovamente « pareggiato alle promesse per iscrittura » privata di cui negli articoli 1434, 1435 del Codice civile » e ciò per non offendere il principio generale del dritto civile che non riconosce obbligazione derivata dalla semplice promessa.

ART. 8.

Alla seconda parte di quest' articolo che incomincia colle parole « e senza che il traente ecc. » si propone di surrogare la disposizione seguente :

« Nel caso che l'indicazione del nome del terzo per cui ordine la
 » lettera è tratta, sia scritta in disteso, tanto l'accettante,
 » quanto i giratarj hanno azione diretta pel rimborso unicamente
 » contro il terzo; il girante, ed il possessore contro il traente
 » ed il terzo. »

Esprimendo l'articolo a questo modo, la sola innovazione che s'introdurrebbe nel Progetto sarebbe quella per cui i diritti che la lettera di cambio può attribuire contro il terzo non abbiano effetto se non in quanto il suo nome fosse scritto in disteso. Si vorrebbero con tale disposizione prevenire le frodi a cui potrebbe dar luogo la sola enunciativa delle iniziali.

Le obbligazioni del terzo per cui ordine la cambiale è tratta continuano ad essere quali sono espresse nel Progetto; solamente si dichiara in termini espressi che l'accettante, ed i giratarj non hanno azione che contro il terzo, e così si previene un dubbio forse non grave, ma che pure avrebbe potuto eccitarsi.

I principj da cui furono dettati tanto l'articolo del Progetto, quanto questo che si propone di surrogare, sembrano conformi alla giustizia. Rispetto al girante, ed al portatore, il traente è un vero commissionario obbligato secondo l'art. 2 del titolo dei Commissionarj, come se l'affare fosse suo proprio; Rispetto all'accettante, ed ai giratarj esso non è che un mandatario il quale a termini dei generali principj del dritto civile non obbliga che il suo mandante.

ART. 11.

Parrebbe opportuno aggiungere queste parole - *Salvo il disposto dell'art. 13 dei fallimenti* - per togliere che il presente articolo non divenga per mezzo di qualche torta interpretazione un'occasione ad eludere la disposizione relativa ai fallimenti, e diretta ad impedire le collusioni a danno dei creditori del fallito.

ART. 14. L'espressione - *mediante cauzione* suona in pratica diversamente da quanto qui si vuole esprimere; si preferirebbe - *dare, o prestare cauzione pel pagamento.*

ART. 15. Si propone di esprimere con un alinea « che in caso di » fallimento dell'accettante, il portatore non ha dritto di essere pagato sulla provvisione preferibilmente agli altri creditori del fallito ».

In Francia questa dottrina fu sancita con sentenza della Corte Reale di Parigi delli 4 febbraio 1822 in causa Rotschild e Goldschmidte, C. Martin Pacch e Compagnia. La sentenza si fondò principalmente su che la cambiale attribuisce diritti puramente personali; che la provvisione, od i valori destinati alla provvisione delle tratte non possono divenire proprietà dei portatori della cambiale; che con un tale principio si verrebbero a sovvertire tutte le transazioni commerciali. Parve opportuno prevenire una tale difficoltà che potrebbe presentarsi nei giudicj, tanto più che l'art. 11 avendo sancito questo privilegio pel caso in cui il traente cade in fallimento, conveniva impedire che per una mal intesa analogia lo stesso principio non si applicasse al fallimento dell'accettante.

ART. 31. 32. Si propone di surrogare questi articoli colle disposizioni seguenti :

ART. 31.

- La girata ha la sua data: la girata fatta dopo la scadenza della » lettera di cambio non trasferisce la proprietà, e non è che » una procura. »

ART. 32.

- La girata è valida, e trasferisce la proprietà della cambiale, » quand'anche non esprima né il nome del giratario, né il va- » lore somministratosi. »

La disposizione del secondo alinea dell'art. 31 del Progetto

fu introdotta dall'ordinanza del 1673. Ma da lungo tempo quella disposizione era caduta in desuetudine.

Il Cancelliere D'Aguesseau, come si ravvisa da sua lettera dell'otto settembre 1747 al Procuratore Generale del Parlamento di Tolosa, non credeva che si dovesse condannare la consuetudine, richiama l'osservanza di quella legge. Il divieto fu rinnovato nel Codice di Commercio francese senza che cessasse la consuetudine contraria.

Presso di noi ha luogo una simile consuetudine a cui sono conformi le disposizioni di molti Codici recenti, come quelli d'Olanda, di Danimarca, di Sassonia, di Wurtemberg, d'Austria, d'Ungheria. Sembra che questa consuetudine non meriti di essere proscritta siccome quella che è conforme alla vera natura della cambiale, la quale non consiste già nella cessione di un credito, ma bensì nella creazione di un segno rappresentativo, del valore del quale debbe assicurarsi la permutabilità colla moneta effettiva. Quella forma di girata attribuisce alla cambiale una più pronta circolazione, giacchè le persone che si trasmettono la cambiale non incorrono l'obbligazione di guarentirla, e sono meglio disposte a partecipare alle operazioni di cambio; altronde l'art. 138 del Codice di Commercio francese non essendosi mai potuto fare eseguire in quel Regno, non è sperabile che pariforme disposizione sia eseguita in questi Stati.

ART. 37.

Questo articolo non fa cenno nè del caso in cui sia indicata una moneta che non abbia corso legale negli Stati, nè delle variazioni che possono aver luogo nel corso delle monete; parrebbe così conveniente aggiungere la seguente disposizione:

- Se la moneta indicata non avrà corso legale, o commerciale negli Stati, e se il corso non sarà stato espresso nella cambiale, il pagamento si farà in moneta del paese al corso della scadenza, e del luogo del pagamento, e qualora non vi sia corso di cambio, al corso della piazza più vicina. »

ART. 43.

Ritenendo gli articoli 3 e 4 sovra discussi converrà qui determinare se al portatore possa opporsi l'eccezione che il

recapito a lui girato fu in origine posto in essere da, sopra, od a pro di un non negoziante.

ART. 56.

A quest'articolo si crederebbe opportuno aggiungerne un altro concepito in questi termini:

- Qualunque debitore di lettere di cambio il cui portatore non si
 - » sarà presentato nel termine di cinque giorni successivi alla sca-
 - » denza dei termini per l'esazione, è autorizzato a fare il de-
 - » posito della somma portata dal Biglietto in una cassa auto-
 - » rizzata per ricevere detti depositi. »

Il debitore ha interesse a liberarsi alla scadenza del termine.

L'Editto delli 11 aprile 1840 avendo stabilito una Cassa di deposito, e dichiarato nell'art. 4 che essa è autorizzata a ricevere le somme che i particolari volessero depositarvi volontariamente, parve opportuno che possano prevalersi del beneficio di questa istituzione i debitori delle lettere di cambio che vorranno liberarsi nel caso che il portatore non siasi presentato alla scadenza. In Francia dove è in vigore l'art. 135 del Codice di Commercio dal quale è testualmente estratto l'art. 29 del progetto, la legge delli sei Termidoro anno 3.^o provvede allo stesso caso, autorizzando il deposito nelle mani del Ricevitore della registrazione; l'aggiunta all'articolo si propose tale che non stabilisse *tassativamente* una cassa determinata in cui debba seguire il deposito.

LIBRO II.

TITOLO PRIMO

Questo titolo sarebbe forse più esattamente iscritto: *Delle ragioni e privilegi sulle navi*; essendo quello il solo aspetto sotto il quale il Codice di Commercio abbia a trattare delle navi, riuscirebbe più opportuna un'intitolazione che segnasse esattamente lo scopo, e la natura delle sue disposizioni: Si è pure creduto che ad esempio dei Codici di Spagna e d'Olanda potesse ommettersi ogni altro vocabolo che quello delle navi.

Il Senato crederebbe eziandio utile che si imitasse il Codice di Spagna nello stabilire tra le altre disposizioni chi possa essere capace della proprietà delle navi; che ogni nave sia posta sotto la responsabilità di un Capitano.

ART. 1 e 2.

Nel 1.º art. si proporrebbe di dire unicamente - *le navi sono mobili*: - questa disposizione potrebbe allora riunirsi all'articolo che è attualmente il 2.º: si ommetterebbe così il periodo che incomincia: *Nulladimeno sono affetti ecc.*

Il primo alinea dell'articolo seguente potrebbe esprimersi in questi termini:

- Allorquando le navi saranno vendute giudizialmente per pagamento dei debiti, avranno privilegio, o ragione di prelazione
- i crediti indicati qui appresso secondo l'ordine in cui sono collocati. •

Dopo avere stabilito in termini generali che le navi sono mobili non parrebbe abbastanza consentaneo ai principii di diritto il dichiararle affette dai debiti del venditore, e specialmente da quelli che la Legge dichiara privilegiati, stantechè i creditori non hanno ragione sui mobili del debitore allorchando cessino di essere posseduti da esso.

È opportuno che la Legge stabilisca in quale delle due categorie di stabili, o di mobili, si abbiano da collocare le navi, soprattutto per prevenire le difficoltà che potrebbero suscitarsi in ordine all'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà.

Per essere consentanea all'art. 411 del Codice civile, la Legge commerciale doveva necessariamente dichiarare che le navi sono mobili: ma posto questo principio, il solo dritto reale dei creditori si è quello di pretendere la prelazione in caso di esecuzione giudiziale: in questa conformità è dettato l'art. 596 del Codice di Spagna, quantunque ivi non sia espresso il principio che *le navi sono mobili*.

Al numero 7.^o di quest'articolo si crederebbe opportuno di richiamare il disposto dell'art. 13 Tit. IX del *cambio marittimo* il quale concerne ai prestiti fatti, durante l'ultimo viaggio.

Nel numero 8.^o invece di - *venditore* - potrebbe dirsi - *precedente proprietario del bastimento* - stantechè la ragione del dritto procede nello stesso modo, o che l'acquisto abbia avuto luogo per mezzo di compra, o per qualsivoglia altro titolo.

Art. 3 e 4.

In fine di questo numero invece di - *dieci giorni dalla loro data* - si proporrebbe come nell'articolo precedente, stantechè nei due casi ha luogo uno stesso motivo: *prima della partenza del bastimento, od al più tardi fra dieci giorni dopo la sua partenza*.

Art. 6

Il Senato ha creduto che la vendita dei bastimenti potrebbe senza inconveniente aver luogo per scrittura privata: accogliendosi questa disposizione, l'articolo potrebbe essere così concepito:

- » La vendita volontaria di un bastimento debbe farsi per iscritto:
- » essa può aver luogo per atto autentico, o per scrittura privata. In questo caso la vendita non avrà effetto, in quanto ai terzi se non dal giorno in cui la copia o duplicata sarà stata depositata alla Segreteria del Tribunale se la vendita sarà seguita nei Regii Stati, o in difetto presso i Regii Uffizii Consolari, o le autorità locali, se sarà seguita all'Estero. »

Le navi essendo annoverate tra i mobili, non pare che si debba derogare al generale principio secondo il quale la forma dell'atto pubblico non è essenziale per la validità delle alienazioni dei mobili. Una tale eccezione al generale principio sarebbe tanto più inopportuna in quanto la natura di questa come di tutte le altre contrattazioni che sogliono aver luogo tra commercianti richiedono che siano piuttosto agevolate, che incagliate le solite forme delle convenzioni.

- ART. 7. Si propone di aggiungere *salvo il disposto dell'art. 4.º*, stantechè l'ultimo alinea di quell'articolo contiene un caso in cui la vendita volontaria del bastimento estingue i diritti ed i privilegi dei creditori del venditore.

TITOLO SECONDO

- ART. 6. Se le formalità qui prescritte sembrano eccessive per i bastimenti di una portata appena superiore alle dieci tonnellate, forse non sarebbe opportuno omettere le cautele ch'esse introducono ogni volta che la portata non superi le trenta tonnellate: perciò a - *maggiore di trenta tonnellate* - potrebbe surrogarsi - *maggiore di venti tonnellate*.

TITOLO TERZO

ART. 1. Alle parole - *qualunque proprietario* - potrebbe aggiungersi - *od armatore* - giacchè esiste parità di motivi.

ART. 5. Si propone di esprimere il terzo alinea di quest'articolo nei termini seguenti:

« Nel caso di parità, la vendita seguirà agli incanti, salvo che vi »
» sia convenzione contraria in iscritto. »

La vendita agli incanti assicura l'interesse di tutti i proprietari meglio che la vendita privata. Perciò ogni volta che non vi sia maggioranza prevalente o per l'uno, o per l'altro partito, è opportuno prescrivere gl'incanti. Questa è in sostanza l'intenzione dell'articolo la quale parve opportuno al Senato dichiarare in termini espressi.

ART. 7. B. 9. Si crede dovere richiamare l'attenzione sul punto se venga prescrivere un compromesso forzato per tutte le questioni riguardanti all'esecuzione dei contratti relativi ai salarii dovuti agli operai: Nondimeno il Senato si astiene da ogni specifica proposizione su questo particolare, stantechè trattandosi di abrogare una disposizione già inserita nei Regolamenti attualmente in vigore, converrebbe conoscere esattamente quale ne sia il modo d'esecuzione, e quali gli effetti: su di che non ha esso alcun elemento d'informazione.

TITOLO QUARTO

ART. 5. Si crederebbe conveniente prescrivere che il processo verbale di visita di cui al 2.º alinea di questo articolo sia deposto avanti ai Consoli di Marina, anzichè avanti ai Tribunali di Commercio.

- AST. 11. *Debiti* - invece di - *Delitti*.
- AST. 12. Converrebbe specificare che « in caso di divisione tra i proprietari, prevarrà il partito adottato dalla maggioranza; »
 « La inaggioranza si determina dalla parte spettante a ciascuno nella proprietà del Bastimento. »
- AST. 17. In fine del secondo alinea agli - *Ufficiali Consolari* - si propone d'aggiungere - *od alle autorità locali* - le quali riconosceranno l'innavigabilità: stantechè la vendita di un bastimento per innavigabilità può aver luogo in paesi dove non esistano Uffizii Consolari.
- AST. 18. Dopo le parole - *il Capitano di bastimento impegnato per un viaggio è obbligato di compierlo* - si propone di aggiungere - *salvo il caso di forza maggiore*.
- AST. 24. Si propone di aggiungere dopo le parole - *di presentarsi al proprio Console* - *quelle - od alle autorità locali* - e ciò per i motivi espressi dianzi.

TITOLO QUINTO

Gli articoli 7 e 15 parrebbero più opportunamente collocati in un regolamento speciale.

TITOLO NONO

- AST. 1. Dopo le parole - *o con iscrizione privata* - si proporrebbe di aggiungere affine di assicurarne la data - *da registrarsi alla Segreteria del Tribunale di Commercio*.
- AST. 2. Dopo il secondo alinea si proporrebbe di aggiungere - *sotto la stessa pena*.

La trascrizione ha gli stessi effetti o si faccia nelle Segreterie dei Tribunali dello Stato, o presso gli Uffici Consolari all'Estero. Pare dunque che l'adempimento di tale formalità debba nell'uno e nell'altro caso assicurarsi colla stessa cauzione.

TITOLO DECIMO

Nell'esaminare il titolo delle assicurazioni marittime si è formata nella Commissione l'unanime opinione, che fosse opportuno aggiungere al Codice un titolo:

- Delle assicurazioni in generale, e d'un altro delle assicurazioni
- terrestri. Questo secondo titolo regolerebbe le assicurazioni
- contro gl'incendii, le assicurazioni dei raccolti, le assicurazioni
- sulla vita. »

Il Codice Francese sul quale si modellò il Progetto non conteneva disposizione sulle assicurazioni terrestri, perchè in quei tempi era poco usato quel genere di contratti. Oggi esso acquista viemmaggior estensione: Le società di assicurazione divengono vieppiù numerose, la quantità delle assicurazioni va sempre dilatandosi. Non vi ha dubbio che riuscirebbe utile, ed opportuno che le regole fondamentali che danno norma a questi contratti fossero stabilite non pure dai particolari statuti di ciascuna società, ma da una legge generale, e solennemente pronunziata.

I titoli dei quali si propone l'aggiunta troverebbero sede opportuna nel primo libro in cui si tratta generalmente dei contratti commerciali. Col fare una tale aggiunta, il nostro Codice si uniformerebbe all'esempio del Codice Commerciale del Regno di Olanda salito in molta fama per la sapienza delle sue disposizioni.

ART. 4.

Il Senato crederebbe opportuno che nel Codice si inserisse una disposizione per cui si autorizzassero le assicurazioni per tutti indistintamente i trasporti sull'acqua.

Ad ottenere questo intento non parrebbe sufficiente l'ultimo alinea di questo articolo: In primo luogo perchè il libro in cui venne collocato trovandosi iscritto: *Del Commercio marittimo*, potrebbe sostenersi che a questo debbano esclusivamente riferirsi tutte le disposizioni che vi sono contenute: cosicchè i viaggi, e trasporti per fiumi, e canali navigabili concernerebbero unicamente a quella parte dei fiumi, e canali alla quale possono risalire i bastimenti che navigano sul mare, e tale fu probabilmente l'intenzione dell'articolo francese dal quale è letteralmente desunto il progetto. In secondo luogo adottando questa disposizione, verrebbe affatto esclusa la navigazione su' laghi. La navigazione che dai Regii sudditi si fa sui due laghi *Maggiore* e di *Geneva* potrebbero dar luogo a non pochi contratti d'assicurazione. Pressochè tutte le disposizioni relative all'assicurazione marittima potrebbero servire di norma per le assicurazioni degli altri viaggi sull'acqua. Parrebbe dunque conveniente che un'espressa disposizione della Legge le estendesse dell'un caso agli altri.

ART. 32. Il Senato concorre nell'osservazione esposta nei motivi del Progetto, proponendo che si specifichi in qual proporzione la misura della distanza, e del tempo, debba variare in quanto ai bastimenti a vapore.

ART. 43. La disposizione di quest'articolo non pare abbastanza efficace per difetto di sanzione. Perciò proporrebbe si togliesse l'articolo, o convalidarlo, apponendovi una qualche sanzione.

RUSSIE

D'après les lois en vigueur, peuvent s'engager par des lettres de change :

- 1.^o Les marchands de toutes les trois classes.
- 2.^o Les gentilshommes inscrits dans la corporation ou communauté des marchands.
- 3.^o Les commerçans et étrangers hôtes.
- 4.^o Les bourgeois, et les étrangers appartenant aux corporations de métiers dans les capitales.
- 5.^o Les paysans faisant le négoce en vertu d'une patente.

PRUSSE

(Extrait du Code général pour les États Prussiens) :

Les propriétaires de fabriques et les apothicaires sont assimilés aux négocians et marchands, relativement aux négociations de change.

Il en est de même des personnes qui d'après les lois et statuts de chaque lieu, ont reçu l'autorisation de naviguer en mer ou en rivière, pour leur propre compte.

Lorsqu'il s'agit de vaisseaux sur mer, le patron, ou celui à qui la conduite du navire est confiée, sont assimilés à ces mêmes personnes.

Les jnifs aussi sont assujétis, sans distinction aux dispositions du droit concernant les lettres de change.

Les femmes qui font le négoce sont sujettes, même après la cessation du commerce, aux poursuites en garantie relativement à leurs opérations de change conclues en qualité de marchandes.

Toutes autres personnes du sexe, sans distinction ne peuvent s'obliger par lettres de change.

Les possesseurs effectifs de biens nobles, et les régisseurs principaux ou généraux des domaines du Souverain ou des Princes, sont réputés habiles à s'obliger par lettres de change.

HAMBOURG

(*Ordonnance du 4 septembre 1832*)

Lorsque des savans, des prêtres, des laïcs, des ouvriers et travailleurs, et des personnes qui ne font pas habituellement le commerce (à l'exception des juifs qui ne vivent que de leurs revenus ordinaires, et de leur industrie), souscrivent, acceptent, et endossent des lettres de change, le droit de change n'a pas lieu contre eux; mais ils sont tenus de déposer immédiatement au Tribunal, l'argent porté en la lettre de change, de fournir des nantissements suffisans, ou de présenter des garans solvables. S'il leur est impossible de fournir des nantissements, ou de trouver des garans, on se contentera de saisir leur biens immobiliers, ou, s'ils n'en possèdent pas, on leur imposera, sous la foi du serment, l'obligation de ne quitter ni la ville, ni sa juridiction, et de suivre la cause devant les Tribunaux de cette ville. L'affaire sera portée au Tribunal ordinaire; le défendeur sera admis à présenter toutes ses exceptions fondées en droits qui seront établies par serment, par des témoins, ou d'une autre manière légale, et judiciaire.

FRANCFORT SUR LE MEIN

(*Règlement de change de 1739*)

Tout ceux qui peuvent contracter des engagements pourront émettre des lettres de change, et seront jugés selon les

droits de change. Néanmoins les ouvriers, et journaliers, ou ceux qui ne payent pas une patente d'au moins 2000 florins, ne peuvent souscrire de pareilles obligations, à moins que plusieurs d'entre eux ne se réunissent pour acheter une certaine quantité de bétail, de fruits, de cuirs, de bois etc. nécessaires à l'exploitation de leur métier, et ne donnent en échange une lettre de change. Cette même défense s'applique aux femmes qui ne se livrant pas au commerce, n'auront pas la faculté de souscrire des lettres de change.

Si, contrevenant à cette loi, les ouvriers, journaliers, ou gens de métier qui ne payent pas au moins 2000 florins de patente, ou leur femmes ne se livrant pas habituellement au commerce, émettent des lettres de change en faveur de chrétiens, ces lettres de change ne seront regardées que comme simples obligations, et de la mention de l'ordre, ne leur ajouterait aucune force.

Les lettres de change émises par des personnes qui ne payent pas la patente de 2000 florins au moins, seront complètement nulles et non avenues quand elles seront faites en faveur de juifs, à moins, toutefois qu'elles ne soient inscrites dans le registres tenus dans les bureaux de notre bourgmestre, ainsi que le prescrit à cet effet notre ordonnance du 15 janvier 1726, touchant l'usure des juifs.

Aucune requête relative à ces lettres ne sera reçue ni devant les audiences de notre bourgmestre, ni devant notre collègue de échevins. Bien au contraire, toutes les personnes exerçant un métier et qui payent patente de la somme de 2000 florins au moins, peuvent souscrire ou endosser des lettres de change, et, en général, faire tout ce qui a rapport au commerce, et aux transactions de change, sans être obligées de souscrire des obligations authentiques au lieu de lettres de change.

(Nouguier des lettres de change, et des effets du commerce en général, tom. second).

LIBRO III.

TITOLO PRIMO.

Art. 1. Sul primo periodo del secondo alinea di quest'articolo si propone di aggiungere:

- O quando tal cessazione fosse evidentemente imminente all'epoca
» della sua morte. »

Gli effetti della dichiarazione di fallimento debbono considerarsi e rispetto alla persona del fallito, e rispetto ai suoi creditori. Certamente sarebbe non pure contrario alle regole del dritto penale, ma affatto assurdo, il ricercare la persona del fallito dopo la morte di lui. Ma rispetto ai creditori, la questione si presenta in aspetto assai diverso.

In caso di fallimento, il progetto, ad esempio della legge francese, restringe i dritti della moglie in vantaggio dei creditori. Non vi ha motivo di far cessare questo favore di cui paevero meritevoli i dritti dei creditori, allorquando il caso abbia fatto che il debitore sia morto nel momento in cui sarebbero indubitatamente cessati i suoi pagamenti. Non è giusto nè che i creditori scapitino, nè che la moglie vantaggi di questa fortuita combinazione. Siffatti riflessi acquistano maggior gravità se si considerino in relazione col caso pur troppo non infrequente in altre contrade, e che fra noi non può suppersi impossibile, in cui un commerciante si uccida al momento in cui sarebbe imminente il suo fallimento. « L'onore, » scrisse un commentatore francese, prescrive al debitore che » si trova al momento di cessare i suoi pagamenti, l'obbligo

» di rimanere e di fare quanto sta in lui per menomare i
 » danni di un caso di cui egli è mallevadore, quand'anche
 » non gli sia stato possibile impedirlo, non gli si lasci adun-
 » que sperare che la morte sia per liberarlo dalla dichiarazione
 » di fallimento (1). »

Art. 2.

Parrebbe opportuno di aggiungere:

« In caso di fallimento di una società anonima, la dichiarazione
 » si farà dall'Amministrazione della società.

La disposizione dell'articolo che prevede il caso del fallimento di una società in nome collettivo non contiene disposizione che accenni nè alla società in accomandita, nè alla società anonima. In quanto alla prima, la società essendo sempre rappresentata, a termini dell'art. 6 del tit. delle società commerciali da uno o più soci responsabili e solidari, non può esservi grave dubbio che rispetto a costoro abbiano luogo tutte le disposizioni della legge relative ai fallimenti.

All'opposto, quando si tratti di società anonime, la questione può presentare qualche difficoltà di maggiore momento.

In Francia pare che la giurisprudenza inclini ad escludere l'applicazione delle leggi dei fallimenti alle società anonime (2).

In favore di questa giurisprudenza potrebbe addursi che non esistendo una persona individualmente tenuta dagli obblighi della società, ed il fondo sociale essendo per altra parte determinato nell'atto costitutivo di essa, manca l'oggetto a cui tende principalmente la legge dei fallimenti, di assicurarsi cioè e della persona, e dei beni del fallito che debbono l'una, e gli altri servire alla sicurezza dei creditori. Nondimeno non può negarsi che l'applicazione della legge dei fallimenti alle società anonime sarebbe utile in quanto si avrebbe così un mezzo di assicurare sino dal principio il pegno comune dei creditori, e di giungere ad una giusta e proporzionata divisione dell'attivo.

(1) Leimie Com. analytique sur la loi du 8 juin 1838.

(2) Lalande, pag. 26-27.

Perciò si è creduto dover proporre un'aggiunta per cui si togliesse ogni dubbio in proposito.

Art. 4. Su questo articolo può eccitarsi il dubbio, se il creditore non commerciale possa instare per la dichiarazione del fallimento. Su tale questione sono divisi gli espositori del diritto francese. L'affermativa pare più conforme alla giustizia, giacchè i fondi di un commerciante servono ad assicurare i diritti di tutti indistintamente i suoi creditori, e colui che fallisce ad un'obbligazione civile dimostra col fatto di non essere in grado di corrispondere ai suoi impegni commerciali. Perciò dopo le parole - *sia sull'istanza di uno o più creditori* - si proporrebbe di aggiungere - *anche non commercianti*, - tanto più che la validità o non di una iscrizione, di una obbligazione impugnata per la sua prossimità al fallimento può interessare qualunque creditore a fissare l'epoca di questo colla necessaria dichiarazione giudiciale, a mente del successivo art. 5.

Art. 8. Si propone di aggiungere :

« In caso di fallimento di una società in nome collettivo si pubblicheranno nella gazzetta i nomi di tutti i soci. »

Ciascuno di questi essendo solidariamente obbligato, lo stesso motivo che ha dato luogo ad introdurre le regole prescritte in quest'articolo collo scopo di dedurre a pubblica notizia tutto ciò che riguarda ai fallimenti, consiglia altresì che si facciano conoscere i nomi dei soci che hanno fallito.

Art. 9. Nel quarto alinea in vece di - *non sarà ammesso* - si propone - *non potrà esercitare*. - Se è disdicevole che un fallito assuma uffizi di contabilità, non sarebbe meno disdicevole che esso continuasse ad esercitarli.

Si propone di aggiungere : - *non potrà esercitare pubblici uffizi*.

Non vi ha dubbio che pel disdoro che procede da una sentenza di fallimento, colui che ne è colpito diviene indegno di

essere onorato di un pubblico ufficio. È credibile che una disposizione qual è quella proposta servirebbe di ritegno ai fallimenti, e renderebbe i pubblici ufficiali più guardinghi e più rispettabili. Nè la natura del reggimento monarchico vieta che una siffatta disposizione trovi luogo in un Codice di leggi.

In primo luogo non tutti i pubblici uffizi si conferiscono per nominata Regia. Gli Uffizi municipali, le Amministrazioni degli istituti di beneficenza, nel più dei casi, non sono surrogati per provvisione Sovrana.

In secondo luogo il Codice di commercio, come ogni altra legge promulgata in questa Monarchia derivando tutta la sua virtù di obbligare, e potendo sempre essere revocato dalla volontà del Re, le sue disposizioni, quali esse siano, non menomerebbero mai in chechessia la podestà Regia. Che se si crede opportuno di ammettere l'inabilità nel caso speciale espresso, sarebbe assurdo il restringerla esclusivamente ad esso in quanto con tal restrizione si verrebbe a dichiarare implicitamente lo strano principio che la taccia che cade sul fallito lo rende inabile alle cariche municipali, ma non alle cariche d'istituzione Regia.

Al postutto quando in un caso singolare il Principe volesse chiamare ad un pubblico ufficio una delle persone a cui si riferisce l'articolo, nulla impedirebbe che in virtù del diritto di grazia che gli compete, derogasse all'effetto della legge.

Art. 12.

Si propone di dire:

« La sentenza di dichiarazione di fallimento sospende dall'epoca della
« cessazione dei pagamenti ecc. »

La cessazione degli interessi può farsi incominciare o dalla cessazione dei pagamenti, o dalla sentenza.

Questa seconda opinione è più conforme al testo dell'articolo in quanto la sentenza di dichiarazione di fallimento essendo quella che sospende il corso degli interessi, parrebbe naturale che non cessassero prima che la sentenza fosse pronunciata. Ma se questa opinione è più conforme al testo del progetto, l'altra pare più conforme ai principii di legislazione

sulla materia. « Infatti gl'interessi rappresentano i frutti del » capitale: rispetto alla massa dei creditori è impossibile affer- » mare che i capitali abbiano fruttato dopo l'apertura del fal- » limento. Inoltre la ragione per cui cessano gl'interessi non » consiste nella dichiarazione, ma sibbene nel fatto medesimo » del fallimento: ora il fallimento esiste non dal giorno in » cui è dichiarato, ma dal giorno in cui sono cessati i paga- » menti: insino e non dopo a quel punto i creditori che » chiedono di partecipare al passivo, debbono computare gli » interessi a loro dovuti (1). »

Art. 16. Invece dell'avverbio *già* che fa aggiunto nel progetto, si propone - *prima del fallimento*.

Art. 27. L'ammettere che i tre Sindaci possano essere estranei alla massa dei creditori potrebbe dar luogo agl'inconvenienti che si provavano ne' giudicii di concorso quando i curatori si prendevano nel novero dei causidici: l'Editto 16 luglio 1822 sostituiti saviamente a detti curatori i sindaci presi fra i creditori stessi, perchè più interessati a progredire nelle operazioni, e recarle a termine: sarebbe forse prudente di prescrivere che uno almeno de' Sindaci sia sempre nominato fra i creditori componenti la massa.

Art. 31. Dopo le parole - *essi non potranno se non collettivamente*, converrebbe forse aggiungere - *a pena di nullità*, - acciò la legge tolga espressamente ogni dubbio se gli atti diversamente fatti possano riguardarsi come validi.

Art. 32. Dopo le parole - *l'ordinanza è esecutoria per provvisione* - si propone di aggiungere - *nel modo prescritto dall'art. 17, tit. II, lib. IV* - per impedire che in caso di fallimento non si sostengano inapplicabili le cautele introdotte dall'art. citato.

Art. 33. Nel terzo alinea di questo articolo invece di - *ed i sindaci*

(1) Lainot, pag. 56.

nei loro schiarimenti - si propone - i sindaci in contraddittorio dei creditori - affinché non siano sentiti unicamente i sindaci, e non coloro che possono avere interessi opposti.

Art. 38. Invece di - *ove sia presente* - si propone per maggior chiarezza - *ove sia nel luogo.*

Art. 43. Si proporrebbe esaminare e *clausurare* come infra all'art. 89, per corrispondere al *clorre et arrêter.*

Nel secondo alinea invece di - *il fallito in istato di arresto* - si propone - *il fallito in condizione di essere arrestato* - affinché la disposizione non s'intenda del fallito effettivamente arrestato.

Art. 54. Nell'ultimo alinea di questo articolo si propone - *di essere sentito nelle sue opposizioni* - invece di - *opporsi* - e di togliere l'ultimo periodo in cui si dispone che l'opposizione del fallito basta per impedire la transazione che ha per oggetto beni immobili.

Nei motivi della legge francese che attribuisce un tale effetto all'opposizione del fallito, si disse che « il fallito non potendo essere privato della proprietà dei suoi stabili, infinochè non si conosce se gli sarà o no restituita l'amministrazione dei suoi beni, l'opposizione del fallito debbe bastare » per impedire una transazione che egli trovasse dannosa. »

Il Senato non ha eredito che siffatto motivo fosse sufficiente per lasciare in balia del fallito l'impedire una transazione, la quale in parecchi casi potrà aprire la via a soddisfare i suoi creditori. L'opposizione del fallito può molte volte non essere ragionevole, può procedere o da astio contro taluno dei suoi creditori cui gli dolga di vedere vantaggiato, o divenire proprietario di un determinato stabile. Il fallito trovasi in uno stato di mezzo tra l'interdizione e la libera disposizione delle proprie sostanze.

In tutto ciò che può interessare i suoi ereditari, il fallito si riguarda come interdetto. Egli lo rappresentano per mezzo dei sindaci, i quali amministrano i beni, riscuotono i crediti, intentano le azioni, oppongono le eccezioni come egli avrebbe

fatto. All'opposto in tutto ciò che concerne alla sua propria persona il fallito continua ad esercitare la pienezza dei suoi diritti civili.

Perciò il fallito può intervenire in causa, assistere all'esame dei suoi libri, essere sentito in quel che riguarda alla formazione del bilancio, e tostochè siano soddisfatti i suoi creditori, esso ricupera la libera amministrazione dei suoi beni. Ma questi diritti che la legge riconosce al fallito non impediscono che i creditori abbiano ragione di fare rispetto ai suoi beni, ed ai suoi diritti tutti gli atti con cui possano riuscire al conseguimento dei loro crediti. Tra questi atti non vi ha dubbio che siavi quello di traosigere. La facoltà di transigere consegue naturalmente da quella di agire in giudizio. Il fallito è abbastanza tutelato dalla legge che non riconosce la transazione perfetta se non mediante l'omologazione del Tribunale di Prefettura. Questi sono i principii a cui si attenne il progetto rispetto alle transazioni, che non sono relative a diritti immobiliari, nè in questo secondo caso si ravvisa motivo sufficiente di eccezione, o di diversa disposizione. In caso di fallimento tanto gli stabili, quanto i mobili debbono servire a soddisfare ai creditori del fallito. Non si crederebbe adunque consentaneo alle regole di ragione che debbono governare queste materie il permettere che il fallito impedisca una transazione utile ai creditori, con opposizioni capricciose, o non abbastanza fondate.

Art. 57.

Ottenerne invece di riportarne la rinvocazione.

Art. 60.

Si propone di prolungare i termini da due a tre mesi per coloro che dimorano in uno stato confinante nell'Italia, e da tre a quattro per coloro che dimorano negli altri Stati d'Europa.

Nel progetto si sono tenuti i termini stabiliti dai Codici di procedura e di commercio francesi. Ma tra i diversi Stati d'Italia le comunicazioni non essendo nè così facili, nè così pronte come in altre parti d'Europa, sarebbe opportuno prolungare il termine a tre mesi: e prolungato a tre per l'Italia,

converrebbe perciò solo prolungarlo a quattro per gli altri Stati d'Europa.

Quanto all'anno conceduto nel Codice del 1807 a quelli che dimorano al di là del Capo di Buona-Speranza, le nuove più celeri comunicazioni ormai regolarmente stabilite pel Mediterraneo, e pel Mar-Rosso coi battelli a vapore potrebbero consigliarne la riduzione a più breve termine.

Art. 64

In fine di questo articolo si propone di aggiungere, togliendo l'ultimo periodo dell'attuale progetto :

- « Il fallito sarà sentito od in persona, o per mezzo di un suo
- « mandatario; non comparendo egli, e non facendosi rappresen-
- « tare, non sarà più ammesso a fare opposizione contro lo stato
- « dei crediti. »

La legge francese conforme al progetto lascia luogo a dubitare se la verificazione determini definitivamente i diritti che contro di lui possono esercitare i creditori ammessi, ovvero se egli possa opporvisi, allegando che vi fu affatto estraneo. Per una parte si dice esservi cosa giudicata, ed il fallito dovere imputare a se medesimo di non essersi prevaluto di un diritto che la legge gli attribuiva; per l'altra parte si fa l'obbiezione che può riusciregli impossibile di trovarsi presente nel giorno stabilito per la convocazione dei creditori, e che così sarebbe fondato a pretendere che non lo obblighi la verificazione fatta senza suo contraddittorio.

Si è creduto dal Senato che dovesse prevalere l'opinione che attribuisce al fallito non pure il dritto, ma anche l'obbligazione di assistere alla verificazione dei crediti. Si è creduto che se in altri casi, come, *verbi gratia*, in quello a cui si riferisce l'art. 75, la legge richiede la presenza del fallito, questa disposizione può anche estendersi al caso attuale, quando l'interesse dei suoi creditori lo richieda. Che lo scopo di tutte le operazioni accennate da quest'articolo intende appunto a fissare definitivamente i dritti spettanti ai creditori: che lo scopo della legge appare soprattutto dall'art. 66 in cui a tutti i creditori si prescrive di affermare con giuramento la realtà

del loro credito: che così la legge non sarebbe consentanea a se medesima allorchando i creditori avendo adempito a tutto ciò che essa prescrive, si lasciasse ancora luogo al debitore di venire a rimettere in questione tutto ciò che fu determinato sotto l'autorità del Giudice-commissario, ed in contraddittorio di tutti i creditori.

Art. 67.

Secondo alinea:

In vece di dire - *il Giudice-commissario potrà rimettere le parti* - parrebbe più adattato - *la remissione delle parti al Tribunale di commercio potrà farsi ecc.* - La prima espressione può dar luogo a credere si lasci in arbitrio del Giudice non pure la forma della remissione, ma anche il farla, o non.

Art. 71.

Quest'articolo ha dato luogo a qualche obbiezione fondata sulla diversa condizione dei creditori privilegiati od ipotecari, e dei creditori personali. Si diceva che il creditore a cui un dritto reale sui beni del debitore assicura il conseguimento delle sue ragioni, non debbe esercitare alcuno dei diritti che la legge ha stabiliti in favore dei creditori personali. Che in conformità di questo principio sono dettati e l'art. 1362 del Codice civile, nel quale è stabilito che i creditori ipotecari o privilegiati non fanno numero nelle deliberazioni concernenti alla cessione di beni, e l'art. 78 del presente progetto in cui è stabilito che i creditori privilegiati od ipotecari non avranno voce nelle operazioni relative al Concordato.

Si aggiungeva che se quest'ultimo articolo è inapplicabile al creditore ammesso alle deliberazioni del fallimento, in virtù dell'art. 71, siffatta disposizione diviene affatto illusoria; che per contro diviene affatto vana la facoltà conceduta in quest'articolo se tali creditori sono esclusi dalla votazione al Concordato.

Finalmente si aggiungeva che una tale disposizione potrebbe dar luogo a frodi ed a collusioni quando il fallito facendo contestare un'ipoteca collocata in grado utile, desse luogo nella deliberazione a che quest'ipotecario fosse disposto a consentire ad operazioni per lui innocue e contrarie agli interessi della massa dei creditori.

Siffatte gravi obiezioni hanno indotto il Senato a credere che, togliendo quest'articolo, la legge riuscirebbe più consentanea ai principii generali di legislazione in punto di diritti reali, e si eviterebbero molti inconvenienti.

Art. 75.

Nelle osservazioni sull'art. 2 si propose che le disposizioni concernenti ai fallimenti fossero per espressa disposizione della legge, dichiarate applicabili alle società anonime. Quando si accogliesse siffatta proposizione converrebbe altresì stabilire come la società anonima debba essere rappresentata nell'adunanza dei creditori a cui si riferisce il presente articolo. Al fallimento della società anonima in molti casi trarrà dietro per necessaria conseguenza o la revocazione dell'autorizzazione Sovrana, o lo scioglimento della società per volontà dei soci, allorchando, non ostante il fallimento, la società continui a sussistere, vi ha luogo a supporre che essa ispiri una fondata fiducia, e che così sia il caso di agevolare la via ad un concordato per cui ella possa riprendere il corso delle sue operazioni. Si propone perciò di aggiungere la disposizione seguente :

- Nel caso di fallimento di una società anonima saranno chiamati
- i membri del Consiglio generale, od un deputato dal medesimo munito dell'opportuno mandato per trattare coi creditori. »

Art. 76.

Si crederebbe conveniente che si dichiarasse se le persone, ed i Corpi privilegiati possano o no consentire ad un concordato senza le autorizzazioni legali prescritte dal Codice civile al tit. delle transazioni. Per una parte si adduce la natura del concordato simile a quella delle transazioni, e la necessità di proteggere gl'interessi delle persone privilegiate con tutte le forme tutelari introdotte dalle leggi civili. Per l'altra si adduce la natura speciale degli affari commerciali, rispetto ai quali si riconosce nelle persone privilegiate una speciale capacità che esse non avrebbero quando si trattasse di transazioni comuni: la speditezza richiesta al concordato per tutelare gl'interessi di tutti coloro che debbono parteciparvi: finalmente la presenza del Giudice-commissario che debb'essere, dicesi; una guarentigia sufficiente a difendere le persone privilegiate.

In questa diversità di ragioni parrebbe opportuno che ogni dubbio venisse tolta dall'espressa disposizione della legge.

ART. 79.

In fine di quest'articolo si propone di dire, *che il Giudice Commissario fisserà ed avrà luogo entro il termine non maggiore ecc.* coll'aggiungere dopo la parola *fisserà*, quelle, *ed avrà luogo*, si toglie la possibilità di un'interpretazione per cui si lasci luogo ad un nuovo termine indeterminato, dopo quello di quindici giorni fissato al Giudice per l'ordinanza di prefessione.

In fine poi del 1.^a alinea si potrebbe per maggior cautela aggiungere dopo le parole, *e senz'altra dilazione*, queste altre, *quand'anche vi si ottenesse l'una di dette maggioranze.*

ART. 81.

Quando si ammettano le disposizioni proposte in ordine al fallimento delle società anonime, converrebbe aggiungere un articolo in cui si stabilisse, che si farà sempre luogo a concordato nei fallimenti di tale società. La legge che vieta il concordato in caso di bancarotta fraudolenta, essendo introdotta affinché l'accordo dei creditori non impedisca la rappresentazione contro la persona del fallito, questa disposizione non può aver luogo nel caso di bancarotta di una società anonima.

ART. 82, 2.^o alinea

In vece di - *questo stesso faccia*, - si propone, - *e questi faccia*. - Ed in fine di quest'alinea si proporrebbe come segue, *per compiere a di lui riguardo gli incumbenti del Sindaco.*

ART. 83.

Si propone di aggiungere - *trascorso il quale, sarà scaduto dall'opposizione* - affinché la legge non si presenti mancante di sanzione.

ART. 85.

In vece di *farà relazione*, si propone, *darà ragguaglio*: per non lasciar luogo a credere che sia prescritta una relazione della causa simile a quella che ha luogo nelle cause formali.

ART. 86.

Il progetto avendo creduto utile, per i motivi espressi in margine, di prescrivere che la sentenza di omologazione fosse fatta iscrivere dai Sindaci, si è creduto che converrebbe confermare questa disposizione con una sanzione. Per ciò si pro-

pone - « Tuttavia i Sindaci sotto la loro responsabilità personale faranno ancora iscrivere ecc.

ART. 89. Nella prima parte di quest'articolo in vece di - *Continueranno però a ritenere la qualità*, si propone - *ne ripiglieranno però la qualità*. Questo modo di dire pare meglio coordinato con ciò che precede.

ART. 90. Il Senato non ha creduto che il concordato debba per se solo bastare a far considerare il fallito come riabilitato. Il concordato non è fondato che sull'interesse dei creditori, quando in vece gli effetti attribuiti dalla legge alla dichiarazione di fallimento sono fondati sull'ordine pubblico. I motivi che inducono i creditori a consentire al concordato procedono per lo più dal desiderio di riscuotere quella parte di credito che possono ancora recuperare dal debitore fallito. Convienne alla natura della riabilitazione, che i casi nei quali debbe aver luogo siano strettamente determinati dalla legge, e che essa non abbia per condizione un atto che riceve tutto il suo essere dalla volontà dei creditori. A questi motivi si aggiunga che il concordato può ancora essere annullato, risolto, e non pare conveniente che il fallito ripigli la professione di commerciante, mentre egli può ancora essere condannato per bancarotta fraudolenta, mentre può riconoscersi che il concordato fu doloso, mentre questo può riuscire inutile per l'ineseguitamento delle condizioni che vi furono stabilite. Nelle presenti condizioni del commercio diviene ogni giorno più urgente che la severità delle leggi impedisca la frequenza dei fallimenti. Lo scandalo dei commercianti i quali dopo avere fallito ai loro impegni ricominciano ad esercitare il commercio è pur troppo grave, e l'ultimo alinea del successivo articolo 100 prevede un inconveniente al tutto da evitarsi. Le sanzioni della legge penale per la difficoltà di applicarle riescono insufficienti ad impedire questo disordine. Pare così degna di molto plauso la disposizione dell'art. 9 del Tit. del fallimento che vieta l'esercizio del commercio a chi sia una volta fallito: nè punto conviene che od un sentimento di mal intesa commiserazione, od un riguardo di personale interesse dei ereditari sia suffi-

ciente a distruggere l'effetto di questa legge. Adottandosi quest'osservazione sarà da togliersi l'eccezione apposta al citato art. 9 del fallito concordatario.

ART. 91.

Si è elevato il dubbio se nel caso di bancarotta fraudolenta, o di dolo scoperto dopo l'omologazione il concordato dovesse riguardarsi come risolto di pien dritto anche rispetto ai creditori i quali fossero ancora disposti ad accettarne le condizioni. Si osservò che la causa che dà luogo ad annullare il concordato consiste in ciò che i creditori hanno consentito a patteggiare col fallito, persuasi che gli fosse impossibile il soddisfare ai suoi impegni. Se dunque, i creditori furono indotti in errore sulle sue facoltà, una tale dissimulazione debbe annullare il concordato. Ma questo vizio che cade sul patto concluso tra il fallito, ed i suoi creditori è egli tale che debba annullarlo anche rispetto ai creditori che non inrocano la nullità? La risposta negativa parrebbe più conforme ai principj di diritto in punto di convenzioni. Le circostanze che escludono dalle convenzioni il libero consenso delle parti, non le annullano di pien diritto, ma soltanto ove esse parti le oppongano, danno luogo a rescissione, e ciò perchè in caso contrario v'ha argomento di credere che quegli il quale dapprima non consentì (giacchè vero consenso non esiste senza libertà, e cognizione) mostrò poi col fatto di consentire liberamente e pienamente, rimanendosi dall'opporre un'eccezione che la legge gli concedeva.

Questi principj generali in punto di convenzione sono egliino giustamente applicabili alle particolari convenzioni che hanno luogo tra i creditori, ed il debitore fallito? Ecco il dubbio: Il Codice di Commercio francese del 1807 annullava ogni concordato tra il fallito sospetto di bancarotta, ed i suoi creditori: il motivo di questa legge si derivava dall'ordine pubblico il quale non consente che il reo sfugga alla repressione con un concordato. Entrando nell'intenzione di questa legge, potrebbe per avventura trovarsi giusta ragione di non permettere che il consenso dei creditori convalidi *ex post facto*, una tale convenzione. Se non che in queste materie conviene accuratamente distinguere ciò che si riferisce alla re-

pressione dei delitti da ciò che si riferisce alla tutela dei dritti privati; e siccome l'accordo consentito tra i creditori, ed il fallito non debbe impedire l'applicazione di alcuna delle pene stabilite dalla legge, così l'interesse della repressione non debbe togliere ai creditori la facoltà di governarsi come meglio crederanno rispetto all'esercizio dei loro dritti contro il fallito medesimo.

Vero è ancora, come si osservò nei motivi del progetto, che il concordato essendo una convenzione seguita nell'interesse di tutti i creditori, non converrebbe che l'azione in nullità potesse essere promossa da qualunque creditore nel suo particolare, onde pare che individue, quanto a tutti, debbano essere le conseguenze dell'osservanza, o dell'annullamento del concordato, ma non convien mai perda di vista il principio da cui procede questa special natura della convenzione tra il fallito, ed i suoi creditori. Ciascuno di essi ha un interesse suo proprio e distinto dall'interesse degli altri creditori, ciascuno è libero di disporre come meglio gli aggrada dei dritti che la legge gli attribuisce; tutti costoro però mentre hanno un interesse loro particolare, hanno pure un interesse comune che consiste nell'impedire che non siano disperse le sostanze del fallito le quali debbono servire a loro comune guarentigia. Dei dritti che la legge attribuisce loro su questo pegno comune niuno di essi certamente può disporre, perchè menomerebbe ad un tempo le guarentigie che la legge concede agli altri creditori, e di lì procedono tutte le formalità che la legge prescrive in ordine ai concordati, affinché vi siano egualmente tutelati i dritti di tutti coloro che possono avere interesse sulle sostanze che appartenevano al fallito. Ma allorquando si tratta non più di tutelare gl'interessi comuni, ma di regolare l'interesse proprio di ciascun creditore, non si vede più alcun motivo per costringerli a rimanere tutti in una stessa condizione. Queste considerazioni hanno poi indubitamente luogo nel caso d'inesecuzione del concordato per parte del fallito.

Il debitore il quale non adempì ai patti della transazione che lo liberò dalle molestie, si rende per ciò stesso indegno di godere di questo beneficio, così ai creditori debbe esser

lecito abbandonare il concordato, e chiedere il pagamento del credito. Ma in questo caso più sicuramente ed in quello del concordato annullato per dolo, ove si adottino le considerazioni a tale riguardo sovra fatte, non si debbe vietare a ciascun creditore di valersi del concordato quando non voglia sopportare la molestia di un nuovo giudizio. Pare perciò che questi due articoli potrebbero, adottandosi li svolti principj, ridarsi ad un solo così espresso:

« Allorquando dopo l'omologazione del concordato il fallito venga » condannato per bancarotta fraudolenta, o si scopra dolo risultante da esagerazione dell'attivo, o diminuzione del passivo, come si allorquando il fallito non eseguisce le condizioni del concordato, la risoluzione potrà essere chiesta individualmente da ciascuno dei creditori. In questo caso tali creditori ecc.

ART. 98.

In vece di - *se non interviene un nuovo concordato*, - si propone, - *se non si è portata variazione al concordato*; - invece di - *i creditori*, - si propone, - *i nuovi creditori*.

ART. 101.

Nell'ultimo alinea, alle parole - *per circostanze particolari del caso*, - si propone di aggiungere, - *che escludano ogni colpa per parte del fallito*. - E ciò per evitare che quel benigno riguardo di cui egli è meritevole in questo caso, non si estenda per semplice commiserazione a chi sia immeritevole di ogni scusa.

ART. 105.

Nel primo alinea invece di - *i beni* « particolari di coloro » coi quali sarà consentito il concordato, saranno esclusi da « tale amministrazione » - si propone, - *saranno interamente liberi*. Questa locuzione pare più esatta ed in quanto i beni dei socii non compresi nell'attivo sociale non sono mai caduti sotto l'amministrazione dell'unione, ed in quanto essa esprime più chiaramente come i beni dei socii sono sciolti da ogni peso da cui potessero essere gravati per effetto del fallimento.

ART. 106.

Si propone di dire nell'alinea, che i creditori potranno autorizzare i Sindaci a *continuare l'esercizio del commercio ed ogni altra operazione relativa al patrimonio del fallito*; pos-

sono esservi altre operazioni in corso estranee al commercio che sia utile di continuare.

ART. 108. In fine di quest'articolo in vece di *- essi vi contribuiranno in proporzione dei rispettivi crediti*, - si propone, - *essi vi contribuiranno solidariamente*. L'unione dei creditori di un fallito forma una società nella quale tutti i creditori hanno un interesse; pare adunque consentaneo ai principii generali sulla materia l'applicare anche a questo caso la solidarietà che ha luogo in tutte le società commerciali. La solidarietà debbe riguardarsi come una guarentigia più efficace che i Sindaci hanno diritto di chiedere in caso che essi corrano pericolo di danno per effetto della loro amministrazione.

ART. 109. In fine di quest'articolo invece di *- e senza bisogno di chiamare il fallito*, - si propone, - *chiamato anche, ove d'uopo, il fallito*.

Con questa disposizione, come con quella del progetto si eviterebbe la necessità di chiamare il fallito. Ma si accennerebbe al Giudice che può essere utile ed al fallito ed alla massa dei suoi creditori il farlo intervenire alla vendita.

ART. 110. Si propone - « I creditori in istato di unione saranno convocati dal Giudice commissario una volta per ogni anno; » in tali adunanze ecc. » La legge prescrivendo le regole per la società che ha forzatamente luogo tra i creditori del fallito, pare conveniente lo stabilire nell'interesse dell'unione che la resa dei conti abbia luogo ogni anno.

ART. 111. Alle parole *i creditori saranno convocati - per la resa di conto dei Sindaci*, - si propone di aggiungere, - *per la resa di conto finale*.

ART. 112. 114. Ritengasi l'osservazione sull'art. 101.

CAP. VII. Nell'intitolazione si propone, - *Delle varie specie*, - in vece di *Delle differenti*.

ART. 132. 133. 134.

Secondo il sistema seguito in questi tre articoli, il creditore munito di pegno, in regola generale non forma parte della massa dei creditori. Nondimeno per una parte la massa ha diritto di riscuotere ciò che è pervenuto al creditore, oltre il valore del pegno; per l'altra, il creditore è ammesso nella massa come creditore, senza garanzia in caso che il prezzo del pegno sia inferiore al credito. In questo sistema la massa ha verso il creditore un diritto per recuperare il soprappiù, ed una obbligazione per risarcire la deficienza del credito. Nell'uno e nell'altro caso essa ha dunque un interesse che sia venduto ai migliori patti possibili.

Indi pare conveniente che non pare la riscossione di questo, come di tutti gli altri crediti, ma eziandio la vendita del pegno debba spettare alla massa dei creditori, ed ai Sindaci che la rappresentano. Perciò si crede che a questi articoli potrebbe surrogarsi una disposizione unica in questi termini:

- « I pegni di cui saranno validamente maniti i creditori del fallito,
- » saranno venduti a diligenza dei Sindaci, quando il prezzo su-
- » per l'ammontare del credito, il soprappiù cederà alla massa;
- » quando il prezzo sarà minore del credito, il creditore sarà
- » ammesso pel soprappiù in contributo. »

ART. 133. 134. 136.
137.

Negli articoli 133, 134, 136 si propone - *ricupera* - invece di - *riprende*. Nel 137 l'*azione di ricupero* - invece - dell'*azione di ripresa*.

ART. 134.

Si propone, secondo - *il disposto del Codice civile*, - invece di - *secondo il disposto dalle leggi civili*.

ART. 144.

Quando si tolga dal Codice la disposizione dell'art. 14 del progetto al Tit. dei Commercianti, sarebbe il caso di togliere anche questa che è correlativa.

CAPO VIII.

Parrebbe meglio ordinata il complesso delle disposizioni del Codice quando questo capo succedesse ai capi IX e X. Siccome la vendita degli immobili, e le rivendicazioni a cui questi si riferiscono precedono in ordine di tempo la distribuzione

del prezzo, così pare conveniente che le disposizioni che vi si riferiscono si premettano a quelle che concernono alla distribuzione del prezzo.

Art. 151. Nel secondo periodo invece di *procedersi*, si propone, - *essi saranno obbligati di fare le opportune istanze*, - che è il solo ufficio che spetta ai Sindaci, e pel quale si è voluto fissare loro un termine con quest'articolo del progetto.

Art. 152. Si propone di togliere la disposizione che chiude quest'articolo; *il nuovo deliberamento sarà definitivo, e non potrà essere susseguito da altri aumenti*. L'incanto intende a ricavare il prezzo massime possibile delle sostanze del fallito. Perciò non pare opportuno chiudere la via a nuovi deliberamenti in finchè è sperabile un nuovo aumento. Non è da temere che lasciando indefinita la facoltà di fare nuovi aumenti, si prolunghino soverchiamente gl'incanti. Gli aumenti troveranno naturalmente un limite posto dal valore reale della cosa. Inoltre pare opportuno che in caso di fallimento si proceda agli incanti, come allorquando si tratta la vendita dei beni delle persone privilegiate.

Art. 153. Invece di *che si troveranno in natura nel portafoglio del fallito*, - si propone, - *che si troveranno in possesso del fallito*. - Questa locuzione meno conforme all'usato stile del nostro discorso potrebbe dare luogo ad equivoci che si preverrebbero, surrogandovi la dizione proposta.

Art. 154. Nell'alinea in vece di *il fallito debbe fare la sua opposizione*, - si propone, - *le opposizioni si faranno dal fallito entro giorni otto, e da ogni altro interessato entro giorni trenta*.

Art. 161. Si propone di surrogare a questo articolo una disposizione in cui si prescrive, che *l'appello dalle sentenze in materia di fallimento sarà regolato secondo i termini ordinarii di procedura*.

L'articolo proposto nel progetto non distingue il termine per interporre e per introdurre l'appello.

Se per comparire nel principio delle istanze di fallimento, il legislatore ha avuto ragione di stabilire termini diversi secondo la distanza dei luoghi nei quali si trovano i creditori, non pare che un simile motivo esista per l'appello.

Allorquando il creditore è una volta comparso, egli ha potuto provvedere per tutte indistintamente le evenienze dei casi, ed anche per quella in cui gli fosse d'uopo introdurre un giudizio d'appello.

Nè si crede che la legge così concepita prolunghi soverchiamente i termini della procedura, i quali non eccederebbero mai i trenta giorni, giacchè il doppio termine non può computarsi tra i termini ordinarij della procedura.

TITOLO TERZO

DELLE BANCHEROTTE.

Art. 2. n.° 3.

Si propone, - *se coll'intento di occultare o di ritardare il suo fallimento egli ha fatto comprare, o si è abbandonato ecc.* - Per una parte, pare che l'intento di occultare, sia colpevole quanto quello di ritardare il fallimento. Per l'altra parte, non pare che il solo fatto di comprare per rivendere al disotto del valore in corso, che in alcuni casi si compie anche dai commercianti avveduti ed onesti sia sufficiente a dar luogo all'accusa di bancarotta semplice.

Art. 3. n.° 2.

Da togliere il rinvio all'art. 13, Lib. 1, Tit. 1 dei Commercianti, quando si accolga la proposizione di togliere quell'articolo.

Art. 6.

Invece di - *se egli non ha tenuto libri*, - si propone, - *se*

egli non ha tenuto i libri prescritti. - Allorquando la mancanza di libri unita alle altre circostanze di fatto somministri una prova di bancarotta semplice, l'esistenza di uno, o di alcuni libri informi non debbe bastare a scansarla. Nè sarebbe fondata l'obbiezione di soverchio rigore alla disposizione in tal modo espressa, quasichè si facesse cadere l'accusa di bancarotta su tutti i commercianti che non avranno appunto osservate tutte le discipline proscritte al Titolo - *Dei libri di commercio*, - giacchè questa severità è temperata dalla prima parola - *potrà* - dell'articolo.

ART. 5. 7.

Si propone di ridurre questi due articoli in un solo che terrebbe dietro al 6.°, e che sarebbe concepito in questi termini:

- « Le spese del procedimento per bancarotta semplice saranno a »
- » carico del Regio Erario; nel caso di assoluzione il Tribunale »
- » potrà farle pagare sull'attivo del fallimento, quando il processo »
- » sia stato istrutto sopra querela dei Sindaci, ed a carico del »
- » creditore querelante quando sia stato istrutto sopra querela di »
- » alcun creditore. »

Non pare conforme ai principii presso di noi stabiliti nella procedura criminale il mettere le spese di procedura a carico del querelante ogni volta che vi sia assoluzione. Questa condanna alle spese è conveniente nei casi in cui l'accusa presenti un aspetto di calunnia; non in quelli, e possono esservene parecchi, in cui l'apparenza di bancarotta verosimile dapprima, si dilegui in seguito a nuove informazioni. In questi casi la legge che mettesse le spese a carico del querelante sarebbe troppo severa, essa avrebbe inoltre l'inconveniente di rendere talvolta impunita la bancarotta incutendo un eccessivo timore ai querelanti.

ART. 8.

Si propone di aggiungere una disposizione così espressa:

- « Sarà punito colle pene stabilite per la bancarotta fraudolenta il »
- » commerciante che prima del fallimento si sarà abbandonato »

- giuochi di sorte rovinosi, come si quello che dopo la cessazione dei pagamenti avrà pagato alcun creditore in pregiudizio della massa. »

Il commerciante che avventura ai giuochi di sorte i fondi che debbono assicurare i suoi creditori, il fallito che sottrae a favore di alcuno una parte del pegno che debbe assicurare il pagamento dei suoi debiti, meritano di essere riguardati come rei di fallimento doloso. Perciò non parrebbe troppo severa la legge che dichiarasse quel principio. Tuttavia non converrebbe nè anche omettere di considerare che possono esservi dei casi in cui quei fatti non presentino un carattere così deciso di reità. Tale sarebbe il caso del commerciante che si abbandonasse a giuochi rovinosi mentre avesse una fondata speranza di riordinare i suoi interessi. Tale il caso del fallito che procurasse soddisfare ad un creditore verso cui avesse un vincolo speciale di affezione, di parentela, o di gratitudine. Perciò parrebbe opportuno lasciare qualche larghezza ai giudizi dei Magistrati. Nè quella che si proporrebbe si allontana dalle regole generali di legislazione penale, le quali in uno stesso genere di delitti passano dall'uno all'altro genere di pene, secondo le circostanze che aggravano o che scemano l'imputazione.

Perciò si crederebbe opportuno chiudere l'articolo con questa disposizione :

- In questi casi potranno i Giudici, allorquando concorrano circostanze speciali, ridurre la pena a quella della bancarotta semplice. »

ART. 9 Sono applicabili le osservazioni fatte sugli articoli 50 e 70.

CAP. III. Dall'intitolazione si propone di togliere i vocaboli *da altri che dal fallito*, giacchè l'art. 14, e specialmente l'ultimo suo alinea concerne appunto al fallito.

ART. 11. Forse meglio *appartenenti*, - invece di - *appartenuti*.

TITOLO QUARTO
DELLA RIABILITAZIONE.

ART. 7. Si propone di togliere il primo alinea sulla riabilitazione del fallito concordatario.

Nelle osservazioni all'art. 9 *Dei fallimenti* si sono esposti i motivi per cui non si crede opportuno ammetterlo alla riabilitazione.

ART. 5. Secondo la proposta fatta all'art. 1, converrebbe togliere le parole, - *che non avrà interamente liberato il fallito.*

ART. 8. Si propone di aggiungere, che - *il fallito riabilitato avrà diritto di far pubblicare nelle gazzette la sentenza di riabilitazione.* - Questa pubblicazione può talvolta essere necessaria per riabilitarlo effettivamente nell'opinione pubblica.

Nella disposizione transitoria si propone di aggiungere - *salvo il disposto dell'art. 3 del Codice penale, per non lasciar luogo ad applicare la pena delle leggi antiche nei casi in cui questa sarebbe più severa, che sarebbe contrario alle regole di diritto criminale.*

LIBRO IV.

TITOLO PRIMO

La questione del come convenga regolare gli ordini giudiziari per ottenere la più spedita, e la migliore decisione delle controversie commerciali è gravissima. Alcuni portano opinione che il giudizio di queste cause debba rimettersi ai Tribunali speciali composti di commercianti, altri che debba lasciarsi alla giurisdizione ordinaria. La terza opinione che raccomanda i Tribunali misti di Giudici legali, e di commercianti debbe prodursi come modificazione della prima, quando si voglia che i commercianti abbiano la prevalenza dei Giudici legali.

Considerando ai motivi che possono addarsi in favore della giurisdizione ordinaria, motivi che furono sostenuti da scrittori di gravissima autorità (1), il Senato non sarebbe stato alieno dall'aderire a quell'opinione. Egli non ignorava, che tanto migliora la condizione degli ordini giudiziarii, quanto più si promuove coll'unità della giurisdizione, l'uniforme applicazione della legge: che coll'attribuire la giurisdizione commerciale ai Tribunali ordinarii si assicurerebbe l'applicazione delle dottrine del diritto alle controversie, le quali possono insorgere in punto di commercio; che finalmente si darebbe

(1) Meyer, *Esprit des Institutions judiciaires*, lib. 8, cap. 27.

luogo ad un nuovo progresso nella riforma degli ordini giudiziali, la quale da un mezzo secolo in qua andò effettuandosi nei principali Stati d'Europa, e che fu introdotta fra noi coll'editto 22 settembre 1822, nè si difetterebbe nei Tribunali ordinarii dei lumi e della pratica dei più savii ancora fra commercianti, ove alcuni all'uopo se ne chiamassero a sedervi a consulto rispetto a' stili o consuetudini de' paesi, o a sussidio nello studio de' fatti più intricati, e nell'esame, e valutazione de' recapiti, e scritture richiedenti speciali apposite viste, e cognizioni, come infra già si propone all'art. 11 pei Tribunali di Prefettura.

Nondimeno qual si fosse la gravità di questi motivi, il Senato non ha creduto dover promuovere una siffatta proposizione. Egli avvertiva essere sempre pericolosa la prova delle leggi, che prime danno l'esempio di una riforma non per ancora tentata altrove. Egli avvertiva soprattutto alla difficoltà di ottenere quelle cognizioni speciali in materia commerciale che non possono pretendersi dai Magistrati, e che pur richiedonsi a risolvere siffatte controversie, e di fare che i Tribunali ordinarii spediscano le cause con la celerità e con la semplicità di forme che richiede il Commercio.

Abbandonata l'idea della giurisdizione ordinaria, il Senato ha creduto che il miglior consiglio fosse quello di commettere la decisione delle cause mercantili a' Giudici eletti tra i commercianti. Si seguirebbe così l'esempio delle recenti legislazioni promulgate negli Stati d'Europa, si chiamerebbero al giudizio delle cause commerciali coloro che per proprio istituto son meglio in grado di conoscerne il merito, si renderebbe aperta e solenne testimonianza del conto in cui si tiene il commercio e l'industria, la cui prevalenza è uno dei caratteri distintivi della presente civiltà. La facoltà di giudicare in dritto ed in fatto le cause che interessano i loro pari è prerogativa per cui i commercianti si vantaggiano su tutti gli altri ordini di persone.

Si è creduto che se nel 1733 il patrio legislatore regolava la giurisdizione commerciale nella forma sino ad oggi mantenuta, indotto a ciò dall'imperizia dei commercianti nella de-

cisione delle cause (1), una diversa condizione di cose non doveva consigliare una diversa disposizione di leggi. Che il corso di oltre un secolo aveva portato molti progressi nell'universale coltura, e soprattutto per coloro che si danno al traffico, ed all'industria. Che vi ha luogo di sperare che questi progressi saranno maggiori e per effetto dell'insegnamento del diritto mercantile appropriato ai commercianti già istituito dalla Camera di Commercio di Torino, e per effetto della promulgazione del Codice che si sta ora maturando.

Essendosi opinato di attribuire ai commercianti medesimi la decisione delle cause che concernono la mercatura, non era più il caso di disputare se vi dovessero proporre Tribunali misti con prevalenza di Giudici legali, nè anche parrebbero opportuni i Tribunali misti con prevalenza di Giudici commercianti. In fatti se questi sono in maggior numero, e così determinino la decisione, i Giudici legali non possono considerarsi che quali consultori, ed allora non v'ha necessità che il Consiglio proceda da molti, anzichè da un solo.

Il Senato concordò così nella proposta di attribuire di regola il giudizio delle cause commerciali ad un Tribunale composto di commercianti. Rimaneva la questione se il Presidente fosse da eleggere tra i Giudici commercianti, ovvero tra persone legali. Su questa rimasero divisi i voti del Magistrato.

Per la prima opinione si allegava che i commercianti sarebbero stati meglio disposti ad esercire le incumbenze di Giudici, ed i Giudici disposti a portarvi zelo, e diligenza maggiore, se ad uno di loro si lasciasse l'onore della presidenza. La seconda opinione si fondava sull'opportunità di commettere ad un Magistrato l'ufficio di diriggere i procedimenti,

(1) « Sebbene non sia restato per parte dei giudici deputati di contribuire col loro zelo, ed attenzione al conseguimento d'oggetto si valterole, ad ogni modo con-
 » correndo in essi una sufficiente perizia per sciogliere i nodi, e difficoltà legali non
 » estranee, anzi pur troppo famigliari in fatto di commercio, sono stati nè più nè
 » meno ben spesso astretti d'indagare da altri quei chiarimenti che da loro stessi in
 » articoli di ragione non potevano avere, e non di rado hanno incontrato consultori
 » meno attenti. » Regio Editto 15 ottobre 1753 pel nuovo stabilimento del Con-
 » sultato.

e di sovrapporre al Tribunale taluno il cui autorevole consiglio valesse a mantenervi l'esatta osservanza delle leggi.

Accogliendosi il sistema dei Tribunali interamente composti di commercianti e presieduti da un de' loro, sarebbe opportuno applicarvi un consultore legale ad esempio di quanto fu stabilito negli art. 1195, 1197 del Codice di commercio di Spagna. Il Consultore sarebbe eletto dal Re tra le persone legali, ed avrebbe provvisione dal Governo. Il suo ufficio consisterebbe nel somministrare al Tribunale le cognizioni in diritto che occorreranno alla decisione delle cause che saranno sottoposte al suo giudizio; il suo voto dovrebbe essere dato in via di parere anzichè in via di deliberazione. Rare volte da tal voto potrebbe dipendere la decisione della causa, e perciò la natura delle sue incumbenze corrispondente a quelle del pubblico ministero richiede un voto consultivo piuttosto che deliberativo. Parrebbe opportuno che il Consultore legato potesse adempire le parti di Giudice Commissario.

Le considerazioni fin qui esposte sono troppo generali per adattarsi alle circostanze che nelle diverse parti degli Stati di S. M. possono richiedere dove l'una dove l'altra forma di ordinamento giudiziario. Nei luoghi in cui siano di minore momento, e meno frequenti le transazioni commerciali, nè occorre instituirvi un Tribunale, nè si potrebbero trovare i commercianti abili a sostenere quell'ufficio. All'opposto nelle città in cui il commercio è più fiorente, come in Genova, in Nizza marittima, in Torino, sarebbe ed utile e facile l'istituzione di un Tribunale di Commercio. Perciò parrebbe opportuno lo statuire, che i Tribunali di Commercio saranno istituiti dove il Governo lo giudicherà opportuno; che nelle altre provincie la giurisdizione commerciale apparterrà ai Tribunali ordinarii. In questo senso furono appunto dettati gli articoli 1 e 10 del Progetto.

Il 1.º potrebbe per avventura esprimersi in questa forma:

ART. 1.

« Nelle piazze di commercio dove S. M. lo giudicherà opportuno

- per l'estensione del loro commercio, e della loro industria, e
- che saranno determinati con speciali provvisori, si istituiranno
- Tribunali di Commercio. »

ART. 2.

Come nel Progetto.

ART. 3.

- Tutti i membri dei Tribunali di Commercio sono nominati con
- Sovrana provvisione. »
- I Giudici saranno scelti tra i più distinti commercianti ecc.,
- come nell'alinea dell'art. 4. »

ART. 4.

- Il numero dei Giudici non sarà minore di due, nè maggiore di
- otto ecc. come nell'art. 3. »

Nell'art. 5 si inserirebbe la disposizione in ordine al Presidente legale quando volesse adottarsi, ommesso in tal caso il Consultore.

Ma se si accettasse il partito di comporre intieramente il Tribunale di Giudici commercianti, e di applicarvi un Consultore legale, le incumbenze di questo potrebbero determinarsi così nell'art. 6.^o

- Il Consultore legale darà il suo parere per iscritto ogni volta che
- ne sia richiesto dal Tribunale sopra i dubbii di diritto che po-
- tessero insorgere tanto in ordine all'istruttoria, quanto al me-
- rito delle cause di sua competenza (1). Egli potrà essere no-
- minato Giudice Commissario. »

(1) In questa parte l'articolo che si propone riprodurrebbe la disposizione dell'art. 1197 del Codice di Spagna. « El letrado Consultor dará su dictamen por escrito siempre que el Tribunal se lo exija sobre las dudas de derecho que le ocurran en el orden de sustanciacion, ò en la decision de los negocios de su competencia. »

ART. 14.

Si propone di rendere generale la disposizione di quest'articolo esprimendola in questi termini:

- » Ogni controversia in materia commerciale purchè tutti gl'inter-
- » sati abbiano la libera amministrazione dei loro beni potrà es-
- » sere sottoposta alla decisione di arbitri eletti d'accordo dalle
- » parti. Le donne maritate, quando siano debitamente autorizzate
- » potranno addivenire all'elezione di arbitri. »

La speditezza che si richiede nella decisione delle cause commerciali è quella che consiglia il giudizio degli arbitri, e così un diritto stabilito in ragione delle materie, non in ragione delle persone. Pare che questo motivo il quale ha luogo, quali siansi le persone interessate in una causa commerciale, debba prevalere su quell'apparenza di pericolo d'inganno a cui si è accennato nei motivi del Progetto. In tutte le leggi, ma più specialmente nelle leggi commerciali ognuno si presume abile a conoscere ed a difendere i proprii interessi. Allorquando poi si aderisse alla proposizione di rendere il giudizio arbitramentale obbligatorio in tutte le controversie di società senza eccettuare le società anonime nelle quali possono essere e sono per lo più interessate molte persone estranee al commercio, riuscirebbe poco coerente che il giudizio arbitramentale in caso fosse prescritto dalla legge, negli altri si avesse come sospetto di divenire occasione d'inganni.

L'eccezione introdotta in ordine alle persone che non hanno la libera amministrazione delle proprie sostanze procede dai generali principii di diritto; ed è conforme all'art. 1013 del Codice di procedura francese.

Si è aggiunta una particolare disposizione in ordine alle donne maritate, perchè non parrebbe giusto escluderle in generale dal beneficio del giudizio arbitramentale.

TITOLO SECONDO

ART. 2. Nel terzo alinea del N.° 1 parve spinta troppo oltre l'esclusione. Chi compra per rivendere con aggiunta di manufatto compie un atto di commercio perchè la sua professione consiste appunto in ciò fare. Il mercante sarto, il mastro calzolaio, l'orafo, comprando materie prime per lavorarle e rivenderle con aumento considerevole di prezzo dipendente dal sovrapposto lavoro, esercitano veri atti di commercio. Quindi non vi sarebbe luogo ad eccezione dalla competenza commerciale, la quale, mercè della celerità, e della semplicità, tutela gl'interessi reciproci dei commercianti. Invece di questa disposizione se ne potrebbe surrogare un'altra così espressa:

« L'artiere che riceve, direttamente da chi vuole impiegare l'opera sua, una materia da lavorare, non compie un atto di commercio. »

In questo senso pronunciarono le decisioni delle Corti francesi di Roma 5 settembre 1811, di Bruxelles 11 giugno 1812, di Angers 28 gennaio 1824, di Rouen 14 maggio 1825, della Corte di Cassazione 12 dicembre 1836.

Allorquando si aderisca alla proposizione fatta nelle osservazioni sul primo Libro in ordine alle cambiali, il N.° 6 di quest'articolo debba modificarsi in quella conformità.

Si propone eziandio di aggiungere al novero degli atti di commercio - « Ogni impresa relativa alla trattura, ed alla filatura della seta da qualunque persona sia esercita, » Il § 13, cap. 1, tit. 16, lib. 2 delle Regie Costituzioni sottopone alla giurisdizione del Consolato *quelli che hanno fabbriche di seta*. La giurisprudenza finora costantemente osservata applicò questa disposizione alle operazioni a cui si riferirebbe l'aggiunta che si propone.

Investigazione

1

Dove questa giunta mancasse potrebbe per avventura credersi che le operazioni le quali si fanno per la trattura della seta quando si compiscano da possidenti che traggano la seta dai proprii bozzoli, non siano comprese tra gli atti di commercio.

Il Senato crederrebbe che fosse di gravissima importanza l'evitare una tale interpretazione. Nelle osservazioni proposte in ordine alla cambiale si avvertì già di quanto momento sia pel Piemonte l'industria delle sete. Questa industria più di ogni altra impresa abbisogna di procacciarsi prontamente i capitali, in quanto le operazioni debbono compiersi in un periodo di tempo determinato. A questa condizione dell'industria delle sete non sarebbe provveduto abbastanza allorchando potesse temersi, per esempio, che la lettera di cambio tirata dai possidenti che traggono la seta dai proprii bozzoli, non avesse tutti gli effetti delle cambiali firmate dai negozianti.

ART. 4.

Si propone:

- Sono atti di commercio tutte indistintamente le assicurazioni
- marittime e terrestri. •

Si comprenderebbero così nel disposto della legge, come si fece nel Codice di Olanda, le assicurazioni mutue eccettuate dal Progetto. Le assicurazioni mutue si differenziano dalle altre in quanto non hanno per oggetto un guadagno dell'assicuratore. Ma nei modi d'amministrazione di libri, di rendiconto, recapiti per prestiti, di obbligazioni, insomma in tutto il resto esse presentano una sì stretta analogia, alle une, ed alle altre, e così necessaria una pronta spedizione, che parrebbe affatto inopportuno il mandarle a diversi Tribunali.

ART. 8.

La stessa osservazione che sull'art. 3 in ordine alla cambiale.

ART. 12.

Dopo quest'articolo, quando non volesse collocarsi (come sarebbe forse meglio), o prima o dopo l'art. 43 del Tit. VII, Lib. I (cui servirebbe di spiegazione), parrebbe opportuno inserirne un altro in questa conformità:

- Le eccezioni di dolo, di frode, e di usure non arresteranno
- nell'interesse del terzo portatore, l'esecuzione della cambiale;
- venendo l'eccezione opposta direttamente al portatore stesso,
- il Tribunale di Commercio, riconoscendola appoggiata a sodi
- fondamenti, pronuncerà senza ritardo nell'interesse degli altri
- terzi che fossero in causa, e rimanderà le parti ai Tribuonali
- ordinarii per l'opportuno procedimeoto, ripetizioni, ed istanze
- cui potessero dar luogo il dolo, la frode, e l'usura. »

Con tale disposizione si confermerebbe il principio della parata esecuzione dal quale dipende tutta l'utilità che presta la lettera di cambio agevolando il giro dei capitali, per l'altra parte si dichiarerebbe apertamente che la lettera di cambio non può adoprarsi a coprire meno onesti raggiri. Il favore dell'industria e del commercio non richiede che si proteggano convenzioni siffatte, richiede anzi che si vegli severamente ad impedire ogni atto meno conforme alla buona fede che è anima del commercio.

Alloraquando si accogliesse la proposizione di allargare la facoltà di firmare lettere di cambio, taluni mal consapevoli della virtù, e dello scopo di questa legge, potrebbero credere di trovarci una facilità per coprire l'usura sotto la sembianza di un contratto riconosciuto dalla legge. Non occorre dichiarare che tale non è il pensiero di chi propone di estendere la lettera di cambio. Ma conviene ordinare la legge in modo che sia tolto ogni appiglio alle interpretazioni che la renderebbero nociva, ed ingiusta.

Art. 13.

Si propone di togliere le ultime parole di quest'articolo, e così di lasciare estendere la facoltà di rinunciare all'appello. In questo caso l'autorità del giudizio del Tribunale di Commercio non lascia luogo a supporre una frode.

L'eventualità di poter invocare, ed in qualche caso ottenere la riparazione della sentenza contraria trovasi compensata dalla certezza di una più pronta definizione della causa. Quest'eventualità può esser valutata da un non commerciante parimente

Autografo

che da un commerciante, ed in materia limitata e d'attribuzione è assai meno importante.

Art. 14.

In quest'articolo come in più altri parrebbe opportuno surrogare *riparazione* ad *opposizione*. Quest'ultimo vocabolo si riferisce ad una forma di procedimento che esiste nel Codice di procedura francese, ma che non si trova stabilita dalle nostre leggi, ed appellerebbe a legge futura specialmente in ordine alle sentenze e ordinanze contumaciali.

Art. 15.

Il dettato di quest'articolo riuscirebbe più chiaro dicendo:

- « Se si tratti di contestazioni ecc., le parti potranno ancorchè le »
- » contestazioni eccedano il valore di Lire 300 dirigersi ai Giu- »
- » dici di Mandamento i quali dovranno dare quei provvedi- »
- » menti ecc. »

Art. 16.

Quantunque non sembri dubbio il concetto della prima parte di quest'articolo, tuttavia il dettato pare alquanto oscuro. Si è voluto impedire che cumulando col principale, domande riconvenzionali o compensative, non si alzasse la somma richiesta per far luogo all'appello. Sembrerebbe perciò più semplice la lezione se si dicesse:

- « Non vi sarà luogo ad opposizione, o ad appello se la domanda »
- » principale di per se stessa non eccederà le lire 1200, o le 100 »
- » rispettivamente, giusta gli articoli 13 e 14 di questo Titolo. »
- « Le domande in riconvenzione, od in compensazione non si po- »
- » tranno tenere in calcolo per rendere la somma appellabile. »

Per un simile motivo potrebbe riformarsi la terza parte di quest'articolo, aggiungendo:

- « Quand' anche questi danni, ed interessi superino le lire 1200, »
- » o le 100 rispettivamente. »

Art. 20.

Quando si accolga la proposizione fatta in ordine alla composizione dei Tribunali di Commercio, non sarebbe più il